



GS

INDUSTRY



GS INDUSTRY S.P.A.
società per azioni
con sede legale in Via Postumia 17/D, 35015 Galliera Veneta
capitale sociale pari ad Euro 843.594,00
codice fiscale, P.IVA e numero di iscrizione nel Registro delle imprese di Padova 04753290289
R.E.A. PD - 415619

DOCUMENTO DI AMMISSIONE

alla negoziazione degli strumenti finanziari denominati
«GS INDUSTRY S.P.A. – 4,35% 2018- 2021»

sul Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT
operato da Borsa Italiana

Il prestito è emesso in regime di dematerializzazione ai sensi del D. Lgs. 58/98 e successive modifiche e accentrato presso Monte Titoli S.p.A.

CONSOB E BORSA ITALIANA NON HANNO ESAMINATO NÉ
APPROVATO IL CONTENUTO DI QUESTO DOCUMENTO DI
AMMISSIONE

INDICE

1.	DEFINIZIONI	4
2.	PERSONE RESPONSABILI E CONFLITTI DI INTERESSE	6
3.	FATTORI DI RISCHIO	7
4.	INFORMAZIONI RELATIVE ALL'EMITTENTE E ALL'EMISSIONE	17
5.	PRINCIPALI AZIONISTI.....	20
6.	INFORMAZIONI FINANZIARIE RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ E LE PASSIVITÀ, LA SITUAZIONE FINANZIARIA E I PROFITTI E LE PERDITE DELL'EMITTENTE.....	22
7.	CERTIFICAZIONI DELL'emittente.....	23
8.	INFORMAZIONI RELATIVE ALLE OBBLIGAZIONI.....	24
9.	REGIME FISCALE APPLICABILE ALLE OBBLIGAZIONI.....	39
10.	RESTRIZIONI ALLA CIRCOLAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI.....	46
	ALLEGATO I Bilancio dell'Emittente relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 e relativa certificazione.....	47

1. DEFINIZIONI

Si riporta di seguito un elenco delle definizioni e dei termini utilizzati all'interno del Documento di Ammissione. Tali definizioni e termini, salvo quanto diversamente specificato, hanno il significato di seguito indicato, essendo inteso che il medesimo significato si intenderà attribuito sia al singolare sia al plurale.

“**Borsa Italiana**” indica Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6.

“**Data di Emissione**” indica il 3 luglio 2018.

“**Data di Scadenza**” indica la data in cui le Obbligazioni saranno rimborsate, che cadrà il 31 dicembre 2021.

“**Decreto 239**” indica il Decreto Legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, come successivamente integrato e modificato.

“**Documento di Ammissione**” indica il presente documento di ammissione delle Obbligazioni alla negoziazione sul Segmento ExtraMOT PRO operato da Borsa Italiana.

“**Emittente**” o “**Società**” indica GS Industry S.p.A., con sede legale in Via Postumia, n. 17/D, 35015 Galliera Veneta, capitale sociale pari ad Euro 843.594,00, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle imprese di Padova 04753290289, R.E.A. PD - 415619.

“**Giorno Lavorativo**” indica qualsiasi giorno in cui (i) le banche operanti sulla piazza di Milano sono aperte per l'esercizio della loro normale attività e (ii) il *Trans European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System (TARGET2)* (o il sistema che dovesse sostituirlo) è operante per il regolamento di pagamenti in Euro.

“**Investitori Professionali**” indica i soggetti rientranti nella categoria dei clienti professionali (di diritto o su richiesta) ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera (d) del Regolamento Intermediari.

“**Modulo di Adesione**” indica il modulo di adesione sottoscritto dal relativo Investitore Professionale per la sottoscrizione delle Obbligazioni.

“**Monte Titoli**” indica Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n.6.

“**Obbligazioni**” indica un massimo di n. 60 (sessanta) titoli obbligazionari emessi in forma dematerializzata dall'Emittente, per un valore nominale complessivo massimo pari ad Euro 3.000.000 (tremilioni).

“**Prestito Obbligazionario**” indica il prestito costituito dalle Obbligazioni per un importo nominale complessivo massimo di Euro 3.000.000 (tremilioni) denominato «*GS Industry S.p.A. 4,35% 2018 - 2021*» emesso dall'Emittente.

“**Regolamento del Mercato ExtraMOT**” indica il regolamento di gestione e funzionamento del Mercato ExtraMOT emesso da Borsa Italiana, in vigore dall'8 giugno 2009 (come di volta in volta modificato e integrato).

“**Regolamento Intermediari**” indica il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018, come successivamente modificato ed integrato, concernente la disciplina degli intermediari.

“**Segmento ExtraMOT PRO**” indica il segmento del Mercato ExtraMOT dove sono negoziati strumenti finanziari (incluse le obbligazioni e i titoli di debito) e accessibile solo a investitori professionali.

“Valore Nominale” indica, alla Data di Emissione, il valore nominale unitario di ciascuna delle n. 60 (sessanta) Obbligazioni pari ad Euro 50.000,00 (cinquantamila/00).

2. PERSONE RESPONSABILI E CONFLITTI DI INTERESSE

2.1 Responsabili del Documento di Ammissione

La responsabilità per i dati e le notizie contenuti nel Documento di Ammissione è assunta da GS Industry S.p.A., con sede legale in Via Postumia 17/D, 35015 - Galliera Veneta (PD), in qualità di emittente delle Obbligazioni.

2.2 Dichiarazione di Responsabilità

GS Industry S.p.A., in qualità di Emittente, dichiara che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel Documento di Ammissione sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

3. FATTORI DI RISCHIO

L'operazione descritta nel Documento di Ammissione presenta gli elementi di rischio tipici di un investimento in obbligazioni.

Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento, gli investitori sono invitati a valutare gli specifici fattori di rischio relativi all'Emittente, al settore di attività in cui operano nonché ai fattori di rischio relativi agli strumenti finanziari offerti.

I fattori di rischio descritti di seguito devono essere letti congiuntamente alle altre informazioni contenute nel Documento di Ammissione, ivi inclusi gli Allegati.

3.1 Fattori di rischio relativi all'Emittente

3.1.1 Rischio Emittente

Le Obbligazioni sono soggette in generale al rischio emittente, rappresentato dalla possibilità che l'Emittente, a causa dei mancati flussi di cassa derivanti dalla propria ordinaria attività d'impresa, non sia in grado di corrispondere gli interessi o di rimborsare il capitale a scadenza.

3.1.2 Rischi connessi all'indebitamento dell'Emittente

L'Emittente reperisce risorse finanziarie principalmente tramite il tradizionale canale bancario e con strumenti tradizionali quali finanziamenti a medio/lungo termine, mutui, affidamenti bancari a breve termine oltre che tramite i flussi derivanti dalla gestione operativa d'impresa nell'ambito dei rapporti commerciali con i soggetti debitori per i servizi resi ed i soggetti creditori per acquisti di beni e servizi.

Al 31 dicembre 2017 la posizione finanziaria netta dell'Emittente è pari ad Euro 3.133.313, vs Euro 2.800.912 del 31 dicembre 2016. La seguente tabella riporta la suddivisione della posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2017, al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2015.

Descrizione	Ammontare in Euro al 31/12/2017	Ammontare in Euro al 31/12/2016	Ammontare in Euro al 31/12/2015
Debiti verso soci per finanziamenti	0	0	0
Debiti verso banche	5.095.100	3.784.901	1.545.365
Debiti verso altri finanziatori	0	0	0
(Disponibilità liquide)	- 1.826.793	-848.995	-705.233
(Altre attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni)	-134.994	-134.994	-120.000
Posizione Finanziaria Netta	3.133.313	2.800.912	720.132

I rischi del *re-financing* dei debiti sono gestiti attraverso il monitoraggio delle scadenze degli affidamenti e il coordinamento dell'indebitamento con le tipologie di investimenti, in termini di liquidità degli attivi.

Resta inteso che non vi è garanzia che in futuro l'Emittente possa negoziare e ottenere i finanziamenti necessari per lo sviluppo della propria attività o per il rifinanziamento di quelli in scadenza, con le modalità, i termini e le condizioni ottenuti fino alla data del Documento di Ammissione. Conseguentemente, gli eventuali aggravii in termini di condizioni economiche dei nuovi finanziamenti e l'eventuale futura riduzione della capacità di credito nei confronti

del sistema bancario potrebbero avere effetti negativi sulla situazione economica e finanziaria dell'Emittente e limitarne la capacità di crescita.

3.1.3 Rischi connessi al tasso di interesse

Alla data del 31 dicembre 2017 l'indebitamento bancario risultante dalla situazione patrimoniale dell'Emittente è pari ad Euro 5.095.100, vs Euro 3.784.901 del 31 dicembre 2016.

Analizzando i tassi di interesse relativi all'indebitamento bancario dell'Emittente a medio/lungo termine, circa l'80% di tale indebitamento risulta essere a tasso variabile. In relazione al restante 20%, lo stesso prevede un tasso fisso. Con riferimento all'indebitamento bancario a breve termine, lo stesso è interamente a tasso variabile.

Il rischio di tasso d'interesse fa riferimento ai possibili effetti sul conto economico che potrebbero derivare da eventuali oscillazioni dei tassi d'interesse sui finanziamenti dell'Emittente.

Alla luce del fatto che alla data del Documento di Ammissione l'Emittente non adotta politiche di gestione del rischio di andamento dei tassi di interesse, l'eventuale futura crescita dei tassi di interesse potrebbe avere conseguenze negative sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente.

3.1.4 Rischi connessi al tasso di cambio

L'Emittente opera a livello internazionale in oltre 25 Paesi ed è pertanto esposto al rischio derivante dalla fluttuazione dei cambi delle valute estere con cui opera l'Emittente soprattutto rispetto alla sterlina inglese ("GBP") ed al dollaro statunitense ("USD"). Poiché l'Emittente vende/acquista principalmente all'interno dell'area Euro, l'esposizione a tale rischio è marginale.

L'Emittente, sulla base del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, ha contabilizzato perdite su cambi per complessivi Euro 1.767.

Alla data del Documento di Ammissione, l'Emittente non attua una politica specifica di copertura del rischio da variazione dei cambi provvedendo direttamente a convertire nel minor tempo possibile i pagamenti ricevuti in valuta estera (principalmente GBP e USD); ciò implica che le transazioni commerciali siano esposte alla volatilità del rischio cambio, ancorché le possibili differenze di cambio risultanti dall'applicazione della predetta strategia, non siano di ammontare apprezzabile.

3.1.5 Rischi connessi agli affidamenti bancari

L'indebitamento bancario dell'Emittente al 31 dicembre 2017 era pari ad Euro 5.095.100 mentre al 31 dicembre 2016 era pari ad Euro 3.784.901. I principali eventi che hanno portato all'incremento dell'indebitamento bancario dell'Emittente risultano, *inter alia*, dovuti a:

- gli investimenti strumentali necessari ad incrementare la capacità produttiva;
- il versamento di caparre per l'acquisto del sito produttivo dove viene attualmente esercitata l'attività;
- l'acquisto di una partecipazione di una società di diritto italiano da effettuarsi nel corso del I semestre del 2018.

Descrizione	Ammontare in Euro al 31/12/2017	Ammontare in Euro al 31/12/2016	Ammontare in Euro al 31/12/2015
Debiti verso banche (entro 12 mesi)	3.194.237	1.799.053	3.194.237
Debiti verso banche (oltre 12 mesi)	1.900.863	1.985.848	1.900.863

Con riferimento agli affidamenti relativi a contratti di finanziamento e/o ai contratti di investimento stipulati dalla Società, si segnala che alcuni di tali contratti prevedono clausole di *cross default* e obblighi di preventiva autorizzazione per modifiche organizzative (e.g. riguardanti lo statuto sociale). Qualora l'Emittente fosse inadempiente nei confronti di altri contratti di finanziamento oppure qualora operassero tali modifiche senza autorizzazione, tali circostanze potrebbero causare la risoluzione di tali contratti. Qualora i relativi istituti bancari decidessero di avvalersi di tali clausole risolutive, l'Emittente potrebbe dover rimborsare tali finanziamenti in una data anteriore rispetto a quella contrattualmente pattuita, con potenziali effetti negativi sulla sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente.

Alla data del Documento di Ammissione, tutte le previsioni indicano il pieno rispetto dei termini e condizioni indicate nei contratti di finanziamento attualmente in essere.

3.1.6 Rischi derivanti dai procedimenti giudiziari in essere

Nel corso del normale svolgimento della propria attività, l'Emittente potrebbe essere coinvolta in procedimenti civili, giuslavoristici, di natura fiscale e tributaria tali da generare effetti sfavorevoli sulla situazione economica e finanziaria dell'Emittente stesso.

Benché alla data del presente Documento di Ammissione l'Emittente non è parte di alcun procedimento rilevante di natura civile, giuslavoristica, fiscale e tributaria che possa generare apprezzabili effetti sfavorevoli sulla situazione economica e finanziaria dell'Emittente ovvero per il quale non siano stati effettuati appositi accantonamenti e/o stipulate apposite polizze assicurative, qualora in futuro l'Emittente divenga parte di procedimenti rilevanti per i quali non siano effettuati appositi accantonamenti o per i quali il fondo rischi non risulti sufficientemente capiente, e tali procedimenti abbiano un esito negativo per l'Emittente, potrebbero verificarsi effetti pregiudizievoli per la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente.

3.1.7 Rischi connessi alla dipendenza da figure chiave

Lo sviluppo e il successo dell'Emittente dipendono in maniera significativa dalla presenza di un *management* qualificato, che, a giudizio dell'Emittente, ha contribuito e contribuisce in maniera determinante allo sviluppo della sua attività. Il successo dell'Emittente dipende anche dalla capacità del management di attuare una gestione efficace delle attività e delle singole aree di *business*, ed in particolare da un approfondito controllo sulle materie prime.

In particolare, l'Emittente dipende in larga misura dal Sig. Andrea Oro, che ricopre la carica di Amministratore Unico dell'Emittente e svolge quindi un ruolo determinante nella gestione dell'attività dell'Emittente, contribuendo in maniera rilevante al suo sviluppo.

In ragione di quanto precede, sebbene sotto il profilo operativo e dirigenziale l'Emittente abbia posto in essere una struttura capace di assicurare la continuità nella gestione dell'attività, il legame tra il *management* e l'Emittente resta un fattore critico di successo per l'Emittente stesso.

Pertanto, non si può escludere che qualora il Sig. Andrea Oro cessasse di ricoprire il ruolo fino ad ora svolto e l'Emittente non fosse in grado di sostituirlo tempestivamente, ciò possa avere un potenziale effetto negativo sulla struttura operativa e sulle prospettive di crescita dell'Emittente, nonché sulla sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

3.1.8 Rischi connessi alla politica di approvvigionamento

L'Emittente ha sviluppato una politica di approvvigionamento delle materie prime necessarie alla produzione dei propri prodotti, tra cui la principale è l'acciaio, basata, tra l'altro, sulla sottoscrizione di accordi pluriennali con controparti di primario standing, che garantiscono maggiore stabilità per l'Emittente.

Nel caso in cui l'Emittente non fosse più in grado di reperire l'acciaio dalle proprie fonti di approvvigionamento, tale situazione potrebbe incidere negativamente sulla capacità produttiva dell'Emittente ed avere effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente stesso.

3.1.9 Rischi connessi alla responsabilità da prodotto e rischi reputazionali

L'Emittente produce scaffalature per qualsiasi tipologia di carico e utilizzo, da quelli medio-leggeri per uso domestico, a quelli pesanti per uso strutturale. Tuttavia, nonostante il processo di controllo qualità delle merci lungo tutte le fasi dell'approvvigionamento e lavorazione sia applicato con accuratezza da parte dell'Emittente, non si possono escludere rischi derivanti, tra l'altro, dalla manomissione dei prodotti ad opera di terzi, dalla fornitura da parte di terzi di semilavorati o materie prime non conformi agli standard qualitativi, con conseguente esposizione per l'Emittente al rischio di azioni per responsabilità da prodotto nei Paesi in cui opera. In aggiunta, il coinvolgimento dell'Emittente in questo tipo di controversie e l'eventuale soccombenza nell'ambito delle stesse potrebbe esporla a danni reputazionali, pregiudicando la commercializzazione dei prodotti dell'Emittente, con conseguenti effetti negativi sull'attività e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente.

3.1.10 Rischi connessi alla perdita della qualifica di fornitore

L'Emittente svolge la sua attività mediante la fornitura di scaffalature e soluzioni logistiche ai propri clienti. Tale qualifica è fondamentale per l'Emittente al fine di poter continuare ad essere inserite all'interno delle *vendor list* dei propri clienti e di conseguenza continuare ad intrattenere con gli stessi rapporti di natura commerciale. In aggiunta, al fine di mantenere tale qualifica, l'Emittente ha ottenuto le certificazioni che alla data del Documento di Ammissione consentono alle stesse di essere inserite all'interno delle *vendor list* garantendo altresì al relativo cliente un monitoraggio costante delle stesse.

Pertanto, qualora l'Emittente dovesse perdere la qualifica di "fornitore" nei confronti dei principali clienti, non è possibile escludere che vi possano essere delle ripercussioni negative sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Emittente.

3.1.11 Rischio Operativo

Si definisce rischio operativo il rischio di perdite dovute ad errori, violazioni, interruzioni, danni causati da processi interni, personale, sistemi ovvero causati da eventi esterni. L'Emittente è pertanto esposto a molteplici tipi di rischio operativo, compreso il rischio di frode da parte di dipendenti e soggetti esterni, il rischio di operazioni non autorizzate eseguite da dipendenti oppure il rischio di errori operativi, compresi quelli risultanti da vizi o malfunzionamenti dei sistemi informatici o di telecomunicazione. I sistemi e le metodologie di gestione del rischio operativo sono progettati per garantire che tali rischi connessi alle proprie attività siano tenuti adeguatamente sotto controllo. Qualunque inconveniente o difetto di tali sistemi potrebbe incidere negativamente sulla posizione finanziaria e sui risultati operativi dell'Emittente. Tali fattori, in particolar modo in periodi di crisi economico-finanziaria, potrebbero condurre l'Emittente a subire perdite, incrementi dei costi di finanziamento, riduzioni del valore delle attività detenute, con un potenziale impatto negativo sulla liquidità dell'Emittente e sulla sua stessa solidità patrimoniale.

3.1.12 Rischi connessi alla mancata implementazione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001

Il Decreto Legislativo 231/2001 ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano il regime della responsabilità amministrativa a carico degli enti, per determinati reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio, da parte di soggetti che rivestono posizione di vertice o di persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di questi.

L'Emittente non ha adottato un modello organizzativo specificamente rivolto ad individuare e prevenire i reati di cui sopra, ritenendo il rischio in questione complessivamente limitato, anche in ragione delle procedure interne di controllo qualità e processi attualmente in essere.

Pertanto non si può escludere che l'Emittente sia esposto al rischio di eventuali sanzioni pecuniarie ovvero interdittive dell'attività previste dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti, con conseguenti effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria, e sull'attività dell'Emittente.

3.1.13 Rischi connessi alle perdite su crediti

Il rischio di credito dell'Emittente è principalmente attribuibile all'ammontare dei crediti commerciali nei confronti dei propri clienti. Alla data del Documento di Ammissione il portafoglio clienti dell'Emittente risulta abbastanza concentrato (i primi 10 clienti contribuiscono a generare circa il 50% del fatturato dell'Emittente).

Alla data del 31 dicembre 2017, l'Emittente non ha contenziosi significativi in essere sui propri crediti.

In particolare l'Emittente aveva un monte crediti verso la clientela alla data del 31 dicembre 2017 pari ad Euro 6.283.391.

Gli accantonamenti ai fondi svalutazione crediti effettuati dall'Emittente riflettono, in maniera accurata, i rischi di credito effettivi attraverso la mirata quantificazione dell'accantonamento.

Per controllare il rischio di credito sono state definite metodologie per il monitoraggio ed il controllo dei crediti oltre alla definizione di strategie atte a ridurre l'esposizione creditizia tra le quali l'analisi di solvibilità dei clienti in fase di acquisizione e la gestione del contenzioso legale dei crediti relativi ai servizi erogati, implementato anche grazie ad un servizio interno di recupero crediti.

Tuttavia, ove più clienti risultassero inadempienti nei confronti dell'Emittente per importi superiori a quelli stanziati nel fondo svalutazioni crediti, ciò avrebbe ulteriori effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente.

3.1.14 Rischi connessi alla presenza internazionale dell'Emittente

L'Emittente ha attuato una strategia di internazionalizzazione delle proprie attività al di fuori dell'Italia e nel 2017 suddette attività hanno rappresentato circa il 33% della fatturato totale dell'Emittente stesso. La seguente tabella riporta i ricavi dell'Emittente conseguiti all'estero al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2016.

Descrizione	Ammontare in Euro al 31/12/2017	Ammontare in Euro al 31/12/2016
Ricavi Italia	12.216.766	7.815.891
Ricavi UE	4.875.213	4.341.121
Ricavi extra UE	1.237.992	1.039.287
Totale	18.329.971	13.196.299

Nell'ambito del perseguimento della strategia di espansione, l'Emittente potrebbe investire in futuro anche in Paesi caratterizzati da scarsa o incerta stabilità delle proprie istituzioni politiche e/o al centro di situazioni di tensione internazionale. Tali eventuali investimenti, potrebbero esporre l'Emittente a vari rischi di natura macroeconomica, derivanti, a titolo esemplificativo da mutamenti nei sistemi politici, sociali, economici e normativi di tali paesi o da eventi straordinari quali atti di terrorismo, disordini civili, restrizioni agli scambi

commerciali con particolare riferimento ai prodotti dell'Emittente, degli investimenti stranieri e/o del commercio, nonché politiche di controllo dei tassi di cambio e relative restrizioni al rimpatrio dei capitali, sanzioni, limitazione agli investimenti stranieri, nazionalizzazioni, tutela inadeguata dei diritti di proprietà intellettuale.

Qualora dovessero verificarsi gli eventi sopra descritti non si può escludere che i medesimi possano avere ripercussioni negative sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Emittente.

3.1.15 Rischio di liquidità

Si definisce rischio di liquidità il rischio che l'Emittente non riesca a far fronte ai propri impegni di pagamento quando essi giungono a scadenza. La liquidità dell'Emittente potrebbe essere danneggiata dall'incapacità di vendere i propri prodotti e servizi, da imprevisti flussi di cassa in uscita, dall'obbligo di prestare maggiori garanzie ovvero dall'incapacità di accedere ai mercati dei capitali. Questa situazione potrebbe insorgere a causa di circostanze indipendenti dal controllo dell'Emittente, come una generale turbativa del mercato di riferimento o un problema operativo che colpisca l'Emittente o terze parti o anche dalla percezione, tra i partecipanti al mercato, che l'Emittente o altri partecipanti del mercato stiano avendo un maggiore rischio di liquidità. La crisi di liquidità e la perdita di fiducia nelle istituzioni finanziarie può aumentare i costi di finanziamento dell'Emittente e limitare il suo accesso ad alcune delle sue tradizionali fonti di liquidità.

3.1.16 Rischi connessi alle coperture assicurative

L'Emittente svolge attività tali che potrebbero esporre gli stessi al rischio di subire o procurare danni talvolta di difficile prevedibilità e/o quantificazione.

Sebbene siano state stipulate polizze assicurative adeguate all'attività svolta (tra cui polizze *all risks*, polizze legate ad eventuali danni ambientali nonché polizze per la copertura del danno derivante da prodotto finito), ove si verificano eventi per qualsiasi motivo non compresi nelle coperture assicurative ovvero tali da cagionare danni aventi un ammontare eccedente le coperture medesime, l'Emittente sarebbe tenuta a sostenere i relativi oneri con conseguenti effetti negativi sulla situazione economico, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente.

3.1.17 Rischi legati alle nuove acquisizioni e alle *partnerships*

L'Emittente intende perseguire un obiettivo di crescita dimensionale anche attraverso l'ingresso in nuovi mercati, da realizzarsi per mezzo di acquisizioni e/o *partnerships* con soggetti terzi legate al *core business* dell'Emittente e su attività affini. Il successo del piano strategico attraverso future acquisizioni dipende dalla capacità dell'Emittente di identificare target di acquisizione idonei o partner strategici, dalla capacità di negoziare le transazioni a condizioni favorevoli, di ottenere le licenze e le autorizzazioni richieste, e, infine, completare tali acquisizioni ed integrarle nella struttura dell'Emittente.

Tuttavia l'Emittente, a seguito di tali acquisizioni e accordi di partenariato, potrebbe non essere in grado di generare ulteriori flussi di cassa e la crescita attesa. Le valutazioni e le ipotesi riguardanti gli obiettivi di acquisizione potrebbero rivelarsi inesatti, e sviluppi effettivi potrebbero differire significativamente dalle aspettative. Inoltre, l'Emittente potrebbe non essere in grado di esercitare piena influenza sul management della partnership e sulle decisioni prese dallo stesso.

L'Emittente inoltre potrebbe non essere in grado di integrare con successo le acquisizioni e tale integrazione potrebbe richiedere maggiori investimenti di quanto ci si attenda, e potrebbero incorrere in passività potenziali sconosciute o impreviste rispetto ai clienti, dipendenti, fornitori, autorità di governo o altri soggetti.

Il processo di integrazione delle acquisizioni potrebbe anche risultare dannoso per l'Emittente, come conseguenza di imprevisti legali, normativi, contrattuali, difficoltà nel realizzare sinergie operative che permettano di mantenere la qualità dei servizi che storicamente l'Emittente ha realizzato.

3.2 Fattori di rischio connessi al settore in cui l'Emittente opera

3.2.1 Rischi connessi alla normativa e alla regolamentazione dei settori di attività in cui opera l'Emittente

Nei settori di attività in cui l'Emittente opera, la stessa è tenuta al rispetto di un elevato numero di leggi e regolamenti, recentemente oggetto di revisione anche a livello comunitario, in tema di caratteristiche tecniche e prestazionali dei prodotti, di responsabilità ambientale nei processi di lavorazione e di sicurezza dei lavoratori. Tale regime incide, quindi, in maniera rilevante sulle attività dell'Emittente. In merito, si segnala che l'Emittente ha adottato tutte le misure necessarie ad allineare le proprie procedure a quanto previsto dalle recenti normative.

Tuttavia, qualora intervengano nuove modifiche o ulteriori evoluzioni del quadro normativo e/o regolamentare di riferimento che limitino o rendano più onerose o meno profittevoli le attività svolte dall'Emittente, potrebbero esservi effetti negativi sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della stessa.

3.2.2 Rischi relativi alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale e industriale

L'Emittente opera principalmente attraverso il proprio marchio; inoltre, alla data del Documento di Ammissione, l'Emittente è titolare di due brevetti registrati.

L'Emittente fa affidamento sulla protezione legale dei propri diritti di proprietà industriale derivante dalla registrazione degli stessi. Tuttavia, non è possibile escludere che le misure adottate possano risultare insufficienti per tutelarli da fenomeni di sfruttamento abusivo di tali diritti da parte di terzi. Tali diritti di proprietà intellettuale e industriale, inoltre, potrebbero non essere sufficienti ad assicurare un vantaggio competitivo all'Emittente, poiché aziende terze potrebbero sviluppare autonomamente prodotti con caratteristiche estetiche e funzionali o processi produttivi simili e i marchi dei concorrenti potrebbero avere o assumere in futuro una maggiore forza attrattiva presso il pubblico di quelli dell'Emittente. Tali circostanze potrebbero avere un effetto negativo sull'attività e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente.

3.2.3 Rischi reputazionali e rischi connessi alla capacità di acquisire ulteriori progetti

La crescita dell'Emittente e l'ottenimento di nuove commesse dipendono significativamente dalla capacità dell'Emittente di mantenere e migliorare il proprio capitale reputazionale. A tal fine, una rilevanza particolare assume la capacità dell'Emittente di aggiudicarsi nuove commesse sulla base di trattative private condotte con i propri clienti nonché sulla capacità di offrire costantemente al cliente nuovi prodotti sia dal punto di vista del design che da un punto di vista industriale.

Nel caso in cui l'Emittente non riesca ad aggiudicarsi ulteriori commesse da parte di importanti e consolidati clienti ovvero qualora il proprio capitale reputazionale dovesse perdere valore o subire un peggioramento, ciò potrebbe sortire effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente stessa.

3.2.4 Rischi connessi alla concorrenza

Il mercato in cui opera l'Emittente è caratterizzato da un elevato grado di competitività e dalla presenza di un elevato numero di società concorrenti nazionali e internazionali. Inoltre, alcuni dei concorrenti dell'Emittente beneficiano di regimi fiscali migliori (anche a livello di costi del personale) che li rendono maggiormente competitivi.

Nel caso in cui l'Emittente non fosse in grado di contrastare, facendo leva sulle proprie competenze, l'eventuale rafforzamento degli attuali concorrenti, tale situazione potrebbe

incidere negativamente sulla posizione di mercato dell'Emittente e avere effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente stessa.

3.2.5 Rischi connessi all'evoluzione tecnologica

Il settore delle scaffalature è caratterizzato da una continua evoluzione e un continuo sviluppo, guidato dalla domanda crescente di magazzini automatici. Pertanto l'Emittente effettuerà costanti investimenti sullo sviluppo delle proprie tecnologie e nelle attività di ricerca e sviluppo al fine di rendere più efficienti le proprie attività ed adeguarsi ai progressi tecnologici emergenti nel settore in cui opera.

Nel caso in cui l'Emittente non fosse in grado di adeguarsi in modo tempestivo all'evoluzione tecnologica o sviluppare in maniera adeguata le tecnologie disponibili sul mercato nell'ambito delle varie fonti in cui opera, lo stesso potrebbe dover modificare o ridurre i propri obiettivi di sviluppo in determinate tecnologie ovvero vedere ridotta l'efficienza dei propri impianti, con effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente.

3.2.6 Rischi ambientali legati all'attività dell'Emittente

L'attività dell'Emittente è soggetta alle diverse normative applicabili nei paesi in cui opera in materia di tutela dell'ambiente e della salute ed ogni attività viene svolta nel rispetto di tali normative e delle autorizzazioni eventualmente richieste ed ottenute.

Nonostante l'Emittente sia titolare delle certificazioni ambientali indicate nel Paragrafo 7 e nonostante le procedure di controllo sulla selezione dei fornitori, non può tuttavia essere escluso che lo stesso possa incorrere in costi o responsabilità in materia di tutela dell'ambiente. Sono infatti difficilmente prevedibili le ripercussioni economico-finanziarie di eventuali danni ambientali, anche in considerazione dei possibili effetti di nuove disposizioni legislative e regolamentari per la tutela dell'ambiente, dell'impatto di eventuali innovazioni tecnologiche per il risanamento ambientale, della possibilità dell'insorgere di controversie e della difficoltà di determinare le eventuali conseguenze, anche in relazione alla responsabilità di altri soggetti.

3.2.7 Rischi connessi alla perdita delle certificazioni ambientali

La crescita dell'Emittente e l'ottenimento di nuovi clienti dipendono significativamente dalla capacità dell'Emittente di mantenere e migliorare il proprio capitale reputazionale, in particolar modo, attraverso il mantenimento delle certificazioni ambientali di cui al successivo Paragrafo 7.

Nel caso in cui l'Emittente dovesse perdere le suddette certificazioni, ciò potrebbe sortire effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente stessa in termini di perdita di parte della clientela.

3.2.8 Rischi connessi alla congiuntura economica

L'attività dell'Emittente è influenzata dalle condizioni generali dell'economia nei vari mercati in cui esso opera.

Nonostante l'Emittente diversifichi i settori in cui la stessa opera (domestico, industriale, alberghiero e *retail*), il verificarsi di una crisi economica che colpisca il sistema bancario ed i mercati finanziari, simile a quella sviluppatasi con intensità diverse a partire dal 2007, nonché il conseguente peggioramento delle condizioni macroeconomiche (contrazione dei consumi e della produzione industriale a livello mondiale) potrebbero avere quale effetto una restrizione delle condizioni per l'accesso al credito, una stagnazione degli investimenti, un basso livello di liquidità nei mercati finanziari e un'estrema volatilità nei mercati azionari e obbligazionari.

A fronte di una potenziale nuova congiuntura economica negativa non è escluso che l'Emittente possa risentirne in maniera significativa.

3.3 Fattori di rischio relativi alle Obbligazioni

3.3.1 Rischi connessi alla negoziazione, alla liquidità dei mercati e alla possibile volatilità del prezzo delle Obbligazioni

L'Emittente ha presentato domanda di ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni presso il Segmento ExtraMOT PRO del Mercato ExtraMOT, riservato solo agli investitori professionali, gli unici ammessi alle negoziazioni su tale mercato.

Le Obbligazioni non saranno assistite da un operatore specialista (come definito all'interno del Regolamento del Mercato ExtraMOT). Pertanto, anche l'investitore professionale che intenda disinvestire le Obbligazioni prima della naturale scadenza potrebbe incontrare difficoltà nel trovare una controparte e quindi nel liquidare l'investimento, con il conseguente rischio di ottenere un valore inferiore a quello di sottoscrizione. Infatti, il prezzo di vendita sarà influenzato da diversi elementi, tra cui:

- a) variazione dei tassi di interesse e di mercato ("*Rischio di tasso*");
- b) caratteristiche del mercato in cui i titoli verranno negoziati ("*Rischio di liquidità*");
- c) variazione del merito creditizio dell'Emittente ("*Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente*"); e
- d) commissioni ed oneri ("*Rischio connesso alla presenza di commissioni ed altri oneri*").

Di conseguenza gli investitori, nell'elaborare le proprie strategie finanziarie, dovranno tenere in considerazione che la durata dell'investimento potrebbe eguagliare la durata delle Obbligazioni stesse. Per contro, tali elementi non influenzano il valore di rimborso a scadenza, che rimane pari al 100% del Valore Nominale.

3.3.2 Rischio di tasso

L'investimento nelle Obbligazioni comporta i fattori di rischio "mercato" propri di un investimento in obbligazioni a tasso fisso. Le fluttuazioni dei tassi d'interesse sui mercati finanziari si ripercuotono sul prezzo e quindi sul rendimento delle Obbligazioni, in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua. Pertanto, in caso di vendita delle Obbligazioni prima della scadenza, il loro valore di mercato potrebbe risultare inferiore anche in maniera significativa al loro prezzo di sottoscrizione ed il ricavo di tale vendita potrebbe quindi essere inferiore anche in maniera significativa all'importo inizialmente investito ovvero significativamente inferiore a quello attribuito alle Obbligazioni al momento dell'acquisto ipotizzando di mantenere l'investimento fino alla scadenza.

3.3.3 Rischi connessi all'assenza di rating

Si definisce rischio connesso all'assenza di rating dell'Emittente il rischio relativo alla mancanza di informazioni sintetiche sulla capacità dell'Emittente di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero alla rischiosità di solvibilità dell'Emittente relativa alle Obbligazioni emesse dallo stesso.

L'Emittente non ha richiesto alcun giudizio di rating e non prevede di richiederlo. L'assenza di rating dell'Emittente non è di per sé indicativa della solvibilità dell'Emittente.

3.3.4 Rischi connessi al verificarsi di eventi al di fuori del controllo dell'Emittente

Eventi quali l'approvazione del bilancio di esercizio dell'Emittente, comunicati stampa o cambiamenti nelle condizioni generali del mercato possono incidere significativamente sul valore di mercato delle Obbligazioni. Inoltre, le ampie oscillazioni del mercato, nonché le generali condizioni economiche e politiche possono incidere negativamente sul valore di mercato delle Obbligazioni, indipendentemente dall'affidabilità creditizia dell'Emittente.

3.3.5 Rischio derivante dalle modifiche al regime fiscale

Tutti gli oneri fiscali, presenti e futuri, che si applicano ai pagamenti effettuati ai sensi ed in relazione alle Obbligazioni, sono ad esclusivo carico del relativo sottoscrittore. Non vi è certezza che il regime fiscale applicabile alla data di approvazione del presente Documento di Ammissione rimanga invariato durante la vita delle Obbligazioni, con possibile effetto pregiudizievole sul rendimento netto atteso dal relativo sottoscrittore.

3.3.6 Rischio connesso al conflitto di interesse

- (i) *Rischio conflitto di interessi legato al riacquisto delle Obbligazioni da parte dell'Emittente*

L'Emittente potrebbe trovarsi in una situazione di conflitto di interessi qualora lo stesso assumesse la veste di controparte diretta nel riacquisto delle Obbligazioni determinandone il prezzo.

- (ii) *Rischio di conflitto di interessi con soggetti coinvolti nell'operazione*

I soggetti a vario titolo coinvolti nell'emissione delle Obbligazioni possono avere un interesse autonomo potenzialmente in conflitto con quello degli Investitori Professionali, sottoscrittori del Prestito Obbligazionario.

3.3.7 Rischio connessi al rimborso anticipato dell'Emittente

Le Obbligazioni possono essere anticipatamente rimborsate volontariamente dall'Emittente ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dell'Emittente*) del Regolamento del Prestito. In tal caso, gli Obbligazionisti potrebbero vedere disattese le proprie aspettative in termini di rendimento in quanto il rendimento atteso al momento della sottoscrizione delle Obbligazioni, calcolato o ipotizzato sulla base della durata originaria delle Obbligazioni medesime, potrebbe subire delle variazioni in diminuzione. Non vi è, inoltre, alcuna certezza che, in caso di rimborso anticipato delle Obbligazioni, la situazione del mercato finanziario sia tale da consentire agli Obbligazionisti di reinvestire le somme percepite all'esito del rimborso anticipato ad un rendimento almeno pari a quello delle Obbligazioni anticipatamente rimborsate.

4. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'EMITTENTE E ALL'EMISSIONE

4.1 Denominazione legale e commerciale

La denominazione legale e commerciale dell'Emittente è GS Industry S.p.A..

4.2 Estremi di iscrizione nel Registro delle Imprese

L'Emittente è iscritta presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Padova al n. 04753290289.

4.3 Data di costituzione e durata dell'Emittente

GS Industry S.p.A. è stata costituita in data 5 agosto 2013.

Ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto, la durata dell'Emittente è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata mediante deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci dell'Emittente.

4.4 Domicilio e forma giuridica, legislazione in base alla quale opera l'Emittente, paese di costituzione e sede sociale

L'Emittente è costituita in Italia in forma di società per azioni e opera in base alla legislazione italiana.

La sede legale dell'Emittente è in Via Postumia 17/D, 35015 Galliera Veneta (PD).

4.5 Descrizione dell'Emittente

L'Emittente è uno dei principali operatori in Italia nel settore della progettazione e produzione di sistemi di stoccaggio, soluzioni per la logistica, sistemi di automazione per tutti i settori merceologici, offrendo una vasta gamma di soluzioni modulari, standard o personalizzate, dagli scaffali per uffici ai magazzini industriali robotizzati.

L'Emittente è stata costituita il 5 agosto 2013 per rilevare l'azienda GS Engineering S.r.l. dalla procedura di fallimento, attraverso un contratto di affitto d'azienda stipulato nel settembre 2013. GS Engineering S.r.l. era una società attiva da più di 40 anni nella progettazione e produzione di sistemi di stoccaggio con una vasta gamma di prodotti, dal piccolo scaffale al bullone per uso domestico, al grande magazzino automatizzato. Nel settembre del 2015, dopo due anni di affitto, l'azienda GS Engineering S.r.l. è stata definitivamente acquistata e nel maggio 2017 GS Industry S.r.l. è stata trasformata in società per azioni.

4.5.1 Attività dell'Emittente

L'Emittente ha per oggetto lo svolgimento in via prevalente dell'attività di:

- disegno, progettazione, realizzazione e produzione su scala artigianale e industriale di scaffalature, metalliche e non, di tipo pesante, medio e commerciale nonché di arredamenti ed armadiature in metallo, plastica, leghe, legno e materiali consoni alla realizzazione di dette strutture;
- progettazione, realizzazione e produzione di strutture semplici e complesse, nonché di tensiostrutture prefabbricate portanti e di supporti in metallo o suoi derivati o materiali consoni alla realizzazione di dette strutture;
- commercio all'ingrosso ed al dettaglio, nonché import/export di scaffalature metalliche in genere, di arredamenti ed armadiature metalliche in genere, di macchine ed attrezzature e mobili per ufficio e di strutture portanti o di supporto o di tensiostrutture realizzati in qualsiasi materiale;

- progettazione, realizzazione, produzione nonché import/export e commercio all'ingrosso ed al dettaglio di articoli in metallo o leghe in genere, nonché di componentistica varia, parti metalliche e plastiche complementari.

4.5.2 Storia dell'Emittente

- 1973: nasce l'azienda GS Engineering S.r.l.;
- 1999: viene inaugurato l'attuale stabilimento produttivo a Galliera Veneta che può contare su 10.000 mq di area produttiva e 2.500 mq di uffici;
- 2004: nasce "LOG-INT", un progetto con l'obiettivo di fornire una soluzione completa e "chiavi in mano" attraverso un servizio di scaffalatura integrato con servizi di logistica;
- 2013: viene costituita GS Industry S.r.l. per rilevare GS Engineering S.r.l. dalla procedura di fallimento attraverso un affitto d'azienda. GS Industry S.r.l. è una delle prime *public company* in Italia, costituita da un *pool* di 14 persone, tra cui imprenditori e liberi professionisti dell'area di Padova e Vicenza e alcuni operai. Fondatore e presidente di GS Industry S.r.l. è il sig. Pino Rossi;
- 2015: il nucleo direttivo si consolida attraverso la costituzione della società H Industry S.r.l. Il sig. Alberto Costa assume la carica di Amministratore Unico in GS Industry S.r.l.;
- 2017: si rafforza l'assetto societario con la trasformazione di GS Industry in S.p.A.. L'ing. Andrea Oro assume la carica di Amministratore Unico, avvalendosi della preziosa collaborazione e della lunga esperienza commerciale di Stefano Rubin, del contributo del rag. Giacomo Bellato e dell'ing. Sante Carraro. Pino Rossi rimane come Supervisore e Coordinatore delle strategie di sviluppo aziendale.

4.6 **Eventi recenti sostanzialmente rilevanti per la valutazione della solvibilità dell'Emittente**

Per un'informazione completa relativa alle operazioni societarie e ai fatti di rilievo inerenti all'ultimo bilancio di esercizio approvato, si invitano gli investitori a leggere attentamente le relative informazioni riportate nel Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 allegato al presente Documento di Ammissione.

4.7 **Collegio Sindacale e revisore esterno**

Il Collegio Sindacale, costituito da tre persone fisiche membri effettivi e due persone fisiche supplenti (per la cui composizione si rimanda al bilancio di esercizio), tutti revisori legali iscritti nell'apposito registro, in carica dal 28 aprile 2017 sino all'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2019, ha esercitato nel rispetto delle norme statutarie, per gli ultimi 2 bilanci relativi all'esercizio 2016 e 2017, solo le funzioni di controllo di gestione (art. 2403 c.c.) mentre le funzioni di controllo contabile, previste dall'art. 2409-bis del c.c., sono state svolte con riferimento al bilancio relativo all'esercizio 2017 dalla società di revisione BDO Italia S.p.A. (la "**Società di Revisione**").

L'Assemblea dei soci dell'Emittente ha conferito, in data 4 dicembre 2017, alla Società di Revisione, l'incarico di revisione legale del bilancio di esercizio dell'Emittente e per gli esercizi 2017 – 2018 – 2019.

La Società di Revisione ha emesso la relazione di revisione sul Bilancio relativo all'esercizio 2017 ex art. 14 del D. Lgs. n. 39/2010.

4.8 **Ammontare delle Obbligazioni**

Il Prestito sarà costituito da un massimo di n. 60 (sessanta) obbligazioni al portatore del valore nominale di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) cadauna, per un importo nominale complessivo massimo pari ad Euro 3.000.000 (tremilioni) denominato "*GS Industry S.p.A. 4,35% 2018 - 2021*" emesso dall'Emittente.

Al 31 dicembre 2017, data di approvazione dell'ultimo bilancio, il capitale sociale ammontava ad Euro 843.594,00 (di cui Euro 284.695 ancora da versare) e le riserve disponibili risultavano pari ad Euro 789.211, mentre l'utile risultava pari ad Euro 658.165.

4.9 Uso dei proventi

I fondi derivanti dall'emissione delle Obbligazioni saranno a supporto della crescita e dello sviluppo del *Core Business*.

La strategia futura delineata dal *management* dell'Emittente per i prossimi 3-5 anni punta principalmente a:

- (i) internalizzare alcuni processi produttivi attualmente in *outsourcing* con l'obiettivo di aumentare la marginalità operativa;
- (ii) acquistare macchinari di ultima generazione che consentano di aumentare l'efficienza produttiva, anche grazie all'impulso generato dal Piano nazionale Impresa 4.0 del Ministero dello Sviluppo Economico;
- (iii) sostenere gli investimenti in ricerca e sviluppo al fine di completare la gamma prodotti da offrire alla clientela.

4.10 Modello di governance dell'Emittente

L'Emittente ha adottato un sistema di amministrazione e controllo costituito da un Amministratore Unico e da un Collegio Sindacale.

Attualmente risulta in carica un Amministratore Unico, il Sig. Andrea Oro.

Il Collegio Sindacale, come già indicato nel precedente Paragrafo 4.7, è composto da tre sindaci effettivi e da due sindaci supplenti in carica sino all'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2019.

4.11 Procedimenti legali

Alla data del Documento di Ammissione, il *management* dell'Emittente non risulta coinvolto in procedimenti giudiziari che costituiscano di motivo di esclusione dell'Emittente dalla partecipazione a bandi di gara privati e/o di commesse.

5. PRINCIPALI AZIONISTI

5.1 Partecipazione, direzione e coordinamento

Si riportano di seguito i nomi degli azionisti che, alla data del presente Documento di Ammissione, detengono una partecipazione nel capitale sociale dell'Emittente e la relativa percentuale:

- (i) H Industry S.r.l., P. IVA 04045450246, detiene una partecipazione pari al 54,31% del capitale sociale dell'Emittente;
- (ii) Bellato Emanuele, C.F. BLLMNL77A13C967H, detiene una partecipazione pari all'8,62% del capitale sociale dell'Emittente;
- (iii) Carraro Sante, C.F. CRRSNT55L08B031D, detiene una partecipazione pari all'8,62% del capitale sociale dell'Emittente;
- (iv) Rubin Stefano, C.F. RBNSFN63S30D879B, detiene una partecipazione pari all'8,62% del capitale sociale dell'Emittente;
- (v) Prossystem S.r.l., P. IVA 02692670546, detiene una partecipazione pari all'8,62% del capitale sociale dell'Emittente;
- (vi) Speedmetal S.r.l., P. IVA 02868530540, detiene una partecipazione pari all'8,62% del capitale sociale dell'Emittente;
- (vii) Vecchiato Massimiliano, C.F. VCCMSM69A26L407C, detiene una partecipazione pari all'2,59% del capitale sociale dell'Emittente;

Alla data del presente Documento di Ammissione, l'Emittente non è sottoposto ad attività di direzione e coordinamento.

5.2 Accordi societari

Per quanto a conoscenza dell'Emittente, alla data del presente Documento di Ammissione non sussistono accordi che possano determinare, a una data successiva, una variazione dell'assetto di controllo dell'Emittente.

5.3 Business Unit

5.3.1 Carico Leggero

Rientrano in questa categoria le scaffalature per uso domestico, con portata fino a 200 kg per metro quadro. Il prodotto è standard ed è venduto principalmente attraverso negozi di ferramenta e rivenditori.

5.3.2 Carico Medio

In questo segmento si trovano le scaffalature ad incastro che reggono fino a un carico di 500/600 kg/mq destinate a magazzini e archivi. Questo tipo di scaffalatura si caratterizzano per la facilità e rapidità di montaggio e smontaggio.

5.3.3 Carico Pesante

A questa famiglia di prodotti appartengono le scaffalature destinate a un carico movimentato con muletti e sistemi automatici e semiautomatici, tale struttura prevede un carico di max. 4000 kg per ripiano e tra i 7.500 e i 38.000 kg per spalla, suddivisa tra i ripiani. Importante evoluzione di questi prodotti è stata realizzata nei ultimi due anni, per effetto degli adeguamenti sismici, e realizzata con la partecipazione dell'Università degli Studi di Padova.

5.3.4 Soppalchi

La famiglia dei soppalchi comprende quelle soluzioni destinate a sorreggere materiale ingombrante di alto peso. Queste scaffalature sono create per risolvere problemi di stoccaggio di materiali di notevoli dimensioni quali tavole, pannelli, barre, lamiera, tubi, etc.

6. INFORMAZIONI FINANZIARIE RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ E LE PASSIVITÀ, LA SITUAZIONE FINANZIARIA E I PROFITTI E LE PERDITE DELL'EMITTENTE

6.1 Informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie relative all'Emittente

Per quanto riguarda le informazioni finanziarie relative all'Emittente si rinvia all'ultimo bilancio di esercizio approvato, insieme alle relative certificazioni, riportati nell'Allegato I (*Bilancio dell'Emittente relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 e relativa certificazione*) del presente Documento di Ammissione.

Con riferimento ai dati economico-finanziari e patrimoniali al 31 dicembre 2017, si riportano di seguito i principali dati gestionali:

Descrizione	Ammontare in Euro al 31/12/2017	Ammontare in Euro al 31/12/2016
Valore della Produzione	18.602.713	13.693.501
EBITDA	1.697.915	1.121.422
EBIT	1.101.933	787.306
Risultato Ante Imposte	658.165	480.089
Capitale Circolante Netto	3.079.183	2.762.561
Patrimonio Netto	2.290.967	1.632.807
Posizione Finanziaria Netta	3.133.313	2.800.912

7. CERTIFICAZIONI DELL'EMITTENTE

L'Emittente risulta titolare della seguenti certificazioni ambientali:

- ISO 3834-2 – Certificato per il sistema di gestione della qualità
- ISO 9001:2015 – Certificazione di qualità
- ICIM 0425 CPR 2723 – Certificato di conformità del controllo di produzione di fabbrica
- UNI EN ISO 9001:2015 – Certificato per il sistema di gestione della qualità

8. INFORMAZIONI RELATIVE ALLE OBBLIGAZIONI

Si riporta di seguito il regolamento del prestito contenente i termini e le condizioni delle Obbligazioni ammesse alla negoziazione ai sensi del presente Documento di Ammissione

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

«GS INDUSTRY S.P.A. – 4,35% 2018 - 2021»

DI NOMINALI EURO 3.000.000

CODICE ISIN IT0005338063

GS Industry S.p.A.

con sede legale in Via Postumia, 17/D 35015 Galleria Veneta (PD)

capitale sociale Euro 843.594,00

codice fiscale, P. IVA e numero di iscrizione nel Registro delle imprese di Padova 04753290289

R.E.A. PD - 415619

Il presente prestito costituito da titoli obbligazionari è regolato dai seguenti termini e condizioni (il “**Regolamento del Prestito**”) e, per quanto quivi non specificato, dall’articolo 6 dello statuto sociale e dagli articoli 2410 e seguenti del Codice Civile in materia di obbligazioni emesse da società per azioni.

1. Definizioni

Si riporta di seguito l’elenco delle definizioni e dei termini utilizzati all’interno del presente Regolamento del Prestito. Tali definizioni e termini, salvo quanto diversamente specificato, hanno il significato di seguito indicato, essendo inteso che il medesimo significato si intenderà attribuito sia al singolare sia al plurale.

“**Agente per il Calcolo**” indica Banca Finanziaria Internazionale S.p.A., con sede legale in Via Vittorio Alfieri 1, 31015 - Conegliano (TV).

“**Articolo**” indica un articolo del presente Regolamento del Prestito.

“**Assemblea degli Obbligazionisti**” ha il significato attribuito all’Articolo 20 (*Assemblea degli Obbligazionisti*).

“**Beni**” indica, con riferimento ad una società, i beni materiali e immateriali di titolarità della società stessa, ivi inclusi crediti, azioni, partecipazioni, rami d’azienda e strumenti finanziari, fermo restando che tale termine non includerà i beni oggetto dell’attività commerciale dell’Emittente né i crediti commerciali derivanti da tale esercizio.

“**Bilancio**” indica il bilancio d’esercizio dell’Emittente al 31 dicembre di ogni anno, che sarà soggetto a revisione ai sensi dell’articolo 14 del D.Lgs. 27/1/2010 n. 39 da parte della Società di Revisione o da parte di una *big four* ovvero, previo consenso degli Obbligazionisti, di qualsiasi altra società di revisione.

“**Borsa Italiana**” indica Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6.

“**Cambio di Controllo**” ha il significato attribuito all’Articolo 10 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*) (i).

“**Covenant Finanziari**” indica i seguenti parametri finanziari che dovranno essere rispettati dall’Emittente:

- PFN/EBITDA inferiore a 4,0; e

- PFN/PN inferiore a 2,0.

“**Core Business**” indica, alla Data di Emissione, l’insieme delle attività svolte dall’Emittente quali indicate dallo statuto dell’Emittente stessa.

“**Data di Calcolo**” indica la data in cui sono calcolati e verificati i *Covenant* Finanziari, intendendosi il Giorno Lavorativo che cade 10 (dieci) Giorni Lavorativi successivi alla data di approvazione di ciascun Bilancio (che non dovrà essere successiva al 15 giugno di ogni anno), a partire dalla data di approvazione del Bilancio relativo al 2018 (che non dovrà essere successiva al 15 giugno 2019), fermo restando che se tali date cadranno in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, saranno posticipate al Giorno Lavorativo immediatamente seguente.

“**Data di Emissione**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 5 (*Data di Emissione e Data di Godimento*).

“**Data di Pagamento**” significa la Prima Data di Pagamento e, successivamente ad essa, il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, fermo restando che, laddove una Data di Pagamento dovesse cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, sempre che tale spostamento non determini uno spostamento al mese successivo, nel qual caso la Data di Pagamento cadrà nel Giorno Lavorativo immediatamente precedente all’originaria data di pagamento, senza che tali spostamenti comportino la spettanza di alcun importo aggiuntivo od in meno in favore od a carico degli Obbligazionisti, né lo spostamento delle successive Date di Pagamento (*Modified Following Business Day Convention Unadjusted*).

“**Data di Rimborso Anticipato**” indica, a seconda del caso, (i) la data indicata dall’Emittente all’interno della comunicazione di rimborso anticipato ai sensi dell’Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dell’Emittente*) ovvero (ii) la data indicata nella richiesta di rimborso anticipato obbligatorio inviata all’Emittente ai sensi dell’Articolo 10 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*).

“**Data di Scadenza**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 6 (*Durata*).

“**Dichiarazione sui Covenant**” indica la dichiarazione firmata dal legale rappresentante dell’Emittente che attesti il rispetto, ovvero il mancato rispetto, alla Data di Calcolo, dei *Covenant* Finanziari da parte dell’Emittente, completa dei calcoli necessari a dimostrare tale risultanza.

“**EBITDA**” indica, in relazione all’Emittente e sulla base delle risultanze del Bilancio, la somma algebrica delle seguenti voci di cui all’articolo 2425 del Codice Civile:

- (a) il valore della produzione di cui alla lettera A); meno
- (b) i costi della produzione di cui alla lettera B); più
- (c) i costi della produzione per godimento di beni di terzi di cui al numero 8) della lettera B) (per la sola parte riferita ai canoni relativi ad operazioni di locazione finanziaria od operativa, relativa ai beni utilizzati in leasing, nell’ipotesi che il bilancio non sia già redatto secondo i criteri di cui allo IAS n. 17); più
- (d) gli ammortamenti e svalutazioni di cui al numero 10) della lettera B), ad esclusione delle svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide di cui alla lettera d) di tale numero 10); più
- (e) gli accantonamenti per rischi di cui al numero 12) della lettera B); più
- (f) gli altri accantonamenti di cui al numero 13) della lettera B).

“**Emittente**” indica GS Industry S.p.A., con sede legale in Galleria Veneta (PD), Via Postumia 17/D 35015, codice fiscale, P. IVA e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Padova n. 04753290289 - iscritta al R.E.A. di Padova al n. 415619, capitale sociale Euro 843.594,00.

“**Evento Pregiudizievole Significativo**” indica un qualsiasi evento le cui conseguenze dirette o indirette potrebbero influire in modo determinante sulle condizioni finanziarie, il patrimonio o l’attività dell’Emittente in modo tale da compromettere la capacità dell’Emittente stesso di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni derivanti dal Prestito Obbligazionario.

“**Evento Rilevante**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 10 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*).

“**Giorno Lavorativo**” indica qualsiasi giorno in cui le banche operanti sulla piazza di Milano sono aperte per l’esercizio della loro normale attività e il *Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System (TARGET2)* è operante per il pagamento in Euro.

“**Indebitamento Finanziario**” indica, in relazione all’Emittente, qualsiasi indebitamento (a titolo di capitale e interessi), ancorché non ancora scaduto e/o esigibile, in relazione a:

- (a) qualsiasi tipo di finanziamento (compresi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, anticipazioni bancarie e/o aperture di credito, sconto e factoring pro solvendo, anticipi salvo buon fine e ricevute bancarie, emissioni di obbligazioni o titoli di debito, comprese obbligazioni convertibili o titoli di debito, e altri titoli di credito e strumenti finanziari aventi qualsiasi forma o altri strumenti di indebitamento di quasi *equity* nonché qualsiasi altra operazione avente l’effetto economico/commerciale di un finanziamento), o denaro preso comunque a prestito in qualsiasi forma per il quale vi sia un obbligo di rimborso ancorché subordinato e/o postergato e/o condizionato e/o parametrato agli utili o proventi di una sottostante attività o ad altri parametri/indici di natura economica e/o finanziaria, ivi inclusa qualsiasi cartolarizzazione di crediti originati dall’Emittente, indipendentemente dalla forma tecnica del finanziamento/prestito e dalla natura del rapporto contrattuale;
- (b) qualsiasi obbligo di indennizzo assunto in relazione a qualsiasi tipo di finanziamento o prestito o altro debito finanziario in qualunque forma assunto o emesso da terzi (anche mediante emissione di titoli e strumenti finanziari) nell’ambito delle fattispecie riportate al punto (a);
- (c) qualsiasi debito o passività derivante da contratti di locazione finanziaria e compenso da pagare per l’acquisizione delle attività che costituiscono l’oggetto di detti contratti di locazione finanziaria, nel caso di esercizio del diritto di opzione;
- (d) qualsiasi debito o passività che possa derivare da garanzie reali, fideiussioni o altre garanzie personali di natura simile, e lettere di patronage forti e simili;
- (e) qualsiasi ammontare ricavato nel contesto di altre operazioni (incluse le operazioni di vendita e acquisto di *forward*, accordi di *sale* e *sale back* o di *sale and leaseback*) aventi gli effetti commerciali del prestito o altrimenti classificati come prestiti ai sensi dei principi contabili applicabili;
- (f) qualsiasi operazione in derivati (e, nel calcolare il valore di tale operazione in derivati, deve essere considerato solo il valore di mercato (*mark to market value*) oppure, se l’effettivo ammontare è dovuto quale risultanza della cessazione o del close-out di tale operazione in derivati, tale importo); e
- (g) l’ammontare derivante da qualsiasi garanzia assunta per qualsiasi delle operazioni di cui ai paragrafi da (a) a (f) che precedono.

“**Investitori Professionali**” ha il significato attribuito a tale termine all’Articolo 3 (*Limiti di sottoscrizione e circolazione*).

“**Legge Fallimentare**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 10 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*).

“**Mercato ExtraMOT**” indica il sistema multilaterale di negoziazione delle obbligazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana denominato “ExtraMOT”.

“**Monte Titoli**” indica Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6.

“**Obbligazioni**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2 (*Importo nominale dell’emissione, taglio e forma delle Obbligazioni*).

“**Obbligazionisti**” indica, complessivamente, i soggetti portatori delle Obbligazioni e “**Obbligazionista**” indica ciascuno di essi.

“Operazioni Consentite” indica, in relazione all’Emittente, le seguenti operazioni che potranno essere poste in essere senza esplicita approvazione da parte degli Obbligazionisti (e purché tali operazioni non determinino il Cambio di Controllo):

- (i) la Quotazione e, a seguito della stessa, l’esercizio di diritti di opzione (*warrant*) e l’incremento di capitale derivante dall’esercizio degli stessi;
- (ii) operazioni caratterizzate da investimenti istituzionali nel capitale dell’Emittente che consistono nell’acquisizione temporanea, da parte di un investitore finanziario specializzato, di una quota di partecipazione al capitale dell’Emittente stessa, finalizzata alla realizzazione di un guadagno in conto capitale in un arco temporale medio/lungo (c.d. operazioni di *private equity*);
- (iii) gli aumenti di capitale a pagamento dell’Emittente ai sensi degli articoli 2438 e 2439 del codice civile e gli aumenti di capitale mediante imputazione di riserve e/o altri fondi a capitale ai sensi dell’articolo 2442 del codice civile;
- (iv) operazioni di vendita, concessione in locazione, trasferimenti o disposizione di Beni dell’Emittente, purché il relativo corrispettivo sia reinvestito nel *Core Business*;
- (v) operazioni di acquisizione di aziende, rami d’azienda ovvero partecipazioni in società che svolgano attività che siano funzionali alla realizzazione del *Core Business*, nel rispetto degli impegni di cui all’Articolo 12 (*Impegni dell’Emittente*) (xi).

“Patrimonio Netto o PN” indica, in relazione all’Emittente e sulla base delle risultanze del Bilancio, l’ammontare del patrimonio netto, comprensivo di tutte le sue voci.

“Periodo di Interesse” si intende il periodo compreso fra una Data di Pagamento (inclusa) e la successiva Data di Pagamento (esclusa), ovvero, limitatamente al primo periodo di interessi, il periodo compreso tra la Data di Godimento (inclusa) e la Prima Data di Pagamento (esclusa).

“Posizione Finanziaria Netta” o **“PFN”** indica, in relazione all’Emittente e sulla base delle risultanze del Bilancio, la somma algebrica delle seguenti voci:

- (a) (+) D1 obbligazioni;
- (b) (+) D2 obbligazioni convertibili;
- (c) (+) D3 debiti verso soci per finanziamenti, esclusi quelli interamente subordinati per capitale e interesse;
- (d) (+) D4 debiti verso banche;
- (e) (+) D5 debiti verso altri finanziatori;
- (f) (+) D8 debiti rappresentati da titoli di credito;
- (g) (+) D10 debiti verso imprese collegate limitatamente alla componente finanziaria;
- (h) (+) impegni per canoni residui *leasing* (se non compresi nella voce D5 del passivo);
- (i) (+) effetti in scadenza;
- (j) (+) debiti relativi alle cessione di crediti con formula pro-solvendo, dove non inclusi nelle voci precedenti;
- (k) (-) C.IV disponibilità liquide.

“Prestito Obbligazionario” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2 (*Importo nominale dell’emissione, taglio e forma delle Obbligazioni*).

“Prima Data di Pagamento” si intende il 31 dicembre 2018.

“**Quotazione**” indica l’operazione di quotazione delle azioni dell’Emittente su un mercato regolamentato ovvero su un mercato non regolamentato (inclusi sistemi multilaterali di negoziazione quale il mercato AIM Italia gestito da Borsa Italiana).

“**Rappresentante Comune**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 20 (*Assemblea degli Obbligazionisti*).

“**Regolamento del Mercato ExtraMOT**” indica il regolamento di gestione e funzionamento del Mercato ExtraMOT emesso da Borsa Italiana, in vigore dall’8 giugno 2009 (come di volta in volta modificato e integrato).

“**Regolamento del Prestito**” indica il presente regolamento del Prestito Obbligazionario.

“**Regolamento Emittenti**” indica il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato, concernente la disciplina degli emittenti.

“**Regolamento Intermediari**” indica il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018, come successivamente modificato ed integrato, concernente la disciplina degli intermediari.

“**Regolamento sulla Gestione Accentrata**” indica il regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione adottato dalla Banca d’Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008 come successivamente modificato ed integrato.

“**Segmento ExtraMOT PRO**” indica il segmento del Mercato ExtraMOT dove sono negoziati strumenti finanziari (incluse le obbligazioni ed i titoli di debito) e accessibile solo a investitori professionali (come definiti nel Regolamento del Mercato ExtraMOT).

“**Società di Revisione**” si intende BDO Italia S.p.A..

“**Socio**” indica congiuntamente:

- (i) H Industry S.r.l., P. IVA 04045450246, la quale detiene una partecipazione pari al 54,31% del capitale sociale dell’Emittente;
- (ii) Bellato Emanuele, C.F. BLLMNL77A13C967H, il quale detiene una partecipazione pari all’8,62% del capitale sociale dell’Emittente;
- (iii) Carraro Sante, C.F. CRRSNT55L08B031D, il quale detiene una partecipazione pari all’8,62% del capitale sociale dell’Emittente;
- (iv) Rubin Stefano, C.F. RBNSFN63S30D879B, il quale detiene una partecipazione pari all’8,62% del capitale sociale dell’Emittente;
- (v) Prossystem S.r.l., P. IVA 02692670546, la quale detiene una partecipazione pari all’8,62% del capitale sociale dell’Emittente;
- (vi) Speedmetal S.r.l., P. IVA 02868530540, la quale detiene una partecipazione pari all’8,62% del capitale sociale dell’Emittente;
- (vii) Vecchiato Massimiliano, C.F. VCCMSM69A26L407C, il quale detiene una partecipazione pari all’2,59% del capitale sociale dell’Emittente.

“**Tasso di Interesse**” ha il significato indicato nell’Articolo 7 (*Interessi*).

“**TUF**” indica il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato.

“**Valore Nominale**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2 (*Importo nominale dell’emissione, taglio e forma delle Obbligazioni*).

“**Vincoli Ammessi**” indica in relazione all’Emittente:

- (a) il Vincolo Esistente;

- (b) i Vincoli che saranno costituiti nell'ambito del *Core Business*;
- (c) i Vincoli che saranno costituiti su beni per finanziare l'acquisizione degli stessi da parte dell'Emittente;
- (d) i Vincoli che saranno costituiti, dopo la Data di Emissione, a garanzia di finanziamenti agevolati (con riferimento esclusivo alle condizioni economiche applicate) concessi da enti pubblici, enti multilaterali di sviluppo, agenzie per lo sviluppo, organizzazioni internazionali e banche od istituti di credito che agiscono quali mandatari dei suddetti enti od organizzazioni, a condizione che tali finanziamenti siano concessi nell'ambito dell'ordinaria attività dell'Emittente quale risultante dal vigente statuto;
- (e) ogni Vincolo accordato direttamente dalla legge, ad esclusione di quelli costituiti in conseguenza di una violazione di norme imperative; e
- (f) i Vincoli previamente approvati dagli Obbligazionisti.

“**Vincolo Esistente**” indica il Vincolo esistente alla Data di Emissione relativamente all'Emittente di seguito elencato:

- ipoteca costituita su immobile civile situato nel Comune di San Martino di Lupari a garanzia di un finanziamento concesso in data 31 ottobre 2016 per Euro 100.000 e con scadenza 31 ottobre 2026; il capitale residuo è pari ad Euro 86.000,32.

“**Vincolo**” indica qualsiasi ipoteca, pegno o privilegio sui Beni dell'Emittente ovvero altro diritto reale di garanzia sui Beni dell'Emittente, a seconda del caso, nonché qualsiasi fideiussione rilasciata dall'Emittente (inclusa ogni forma di destinazione e separazione patrimoniale).

2. Importo nominale dell'emissione, taglio e forma delle Obbligazioni

Il presente Regolamento del Prestito disciplina l'emissione di un prestito costituito da titoli obbligazionari da parte dell'Emittente (il “**Prestito Obbligazionario**”).

Il Prestito Obbligazionario denominato «*GS Industry S.p.A. 4,35% 2018 – 2021*», dell'importo complessivo di nominali Euro 3.000.000 (tremilioni), è costituito da n. 60 (sessanta) titoli obbligazionari al portatore (le “**Obbligazioni**”) del valore unitario di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) cadauno (il “**Valore Nominale**”), emessi dall'Emittente in conformità con l'articolo 6 dello statuto sociale e dagli articoli 2410 e seguenti del codice civile.

Le Obbligazioni saranno accentrate presso Monte Titoli in regime di dematerializzazione ai sensi del Capo IV, Titolo II-bis, Parte III, del TUF e del “*Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione*” adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008 e successivamente modificato con provvedimento congiunto di Banca d'Italia e Consob del 24 dicembre 2010. Pertanto, in conformità a tale regime, ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli), nonché l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente in conformità con quanto previsto dagli articoli 82 e seguenti del TUF. Gli Obbligazionisti non potranno richiedere la consegna materiale dei certificati rappresentativi delle Obbligazioni stesse. E' fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui all'articolo 83-*quinquies* del TUF.

3. Limiti di sottoscrizione e circolazione

Il Prestito Obbligazionario è riservato esclusivamente alla sottoscrizione da parte di soggetti che rientrino nella categoria dei clienti professionali (di diritto o su richiesta) ai sensi del Regolamento Intermediari (gli “**Investitori Professionali**”).

In caso di successiva circolazione, non è consentito, a pena d'inefficacia, il trasferimento delle Obbligazioni a soggetti che non siano Investitori Professionali.

Le Obbligazioni sono emesse in esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 100 del TUF ed all'articolo 34-*ter* del Regolamento Emittenti.

Le Obbligazioni, inoltre, non sono state né saranno registrate ai sensi dello *U.S. Securities Act* del 1933, come successivamente modificato e integrato, o secondo altre leggi rilevanti, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro Paese nel quale la vendita e/o la sottoscrizione delle Obbligazioni non sia consentita dalle competenti autorità.

Fermo restando quanto sopra previsto, la successiva circolazione o rivendita delle Obbligazioni in un qualsiasi dei summenzionati Paesi o, comunque, in Paesi diversi dall'Italia e a soggetti non residenti o non costituiti in Italia, potrà avere corso solo: (i) nei limiti in cui sia consentita espressamente dalle leggi e dai regolamenti applicabili nei rispettivi Paesi in cui si intende dar corso alla successiva circolazione delle Obbligazioni; ovvero (ii) qualora le leggi ed i regolamenti applicabili in tali Paesi prevedano specifiche esenzioni che permettano la circolazione delle Obbligazioni medesime.

La circolazione delle Obbligazioni avverrà nel rispetto di tutte le normative vigenti applicabili ai titoli obbligazionari.

4. Prezzo di emissione

Ciascuna delle Obbligazioni è emessa al 100% del Valore Nominale, ma potrà essere sottoscritta ad un prezzo inferiore o superiore al Valore Nominale, senza aggravio di spese, oneri o commissioni per gli Obbligazionisti.

5. Data di Emissione e Data di Godimento

Il Prestito Obbligazionario è emesso il 3 luglio 2018 (la "**Data di Emissione**") e ha godimento a partire dalla stessa Data di Emissione ("**Data di Godimento**").

6. Durata

Fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nei successivi Articoli 9 (*Rimborso anticipato a favore dell'Emittente*) e 10 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*), il Prestito Obbligazionario ha durata dalla Data di Emissione fino al 31 dicembre 2021 (la "**Data di Scadenza**").

7. Interessi

Le Obbligazioni sono fruttifere di interessi a partire dalla Data di Godimento (inclusa) sino alla Data di Scadenza (esclusa), fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste ai successivi Articoli 9 (*Rimborso anticipato a favore dell'Emittente*) e 10 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*). al tasso fisso nominale annuo lordo del 4,35% (quattro virgola trentacinque per cento) (il "**Tasso di Interesse**").

Gli interessi saranno corrisposti in via posticipata, su base semestrale a ciascuna Data di Pagamento, a decorrere dalla Prima Data di Pagamento.

Ciascuna Obbligazione cesserà di maturare interessi alla prima tra le seguenti date:

- (i) la Data di Scadenza; e
- (ii) in caso di rimborso anticipato ai sensi degli Articoli 9 (*Rimborso anticipato a favore dell'Emittente*) e 10 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*), la Data di Rimborso Anticipato;

restando inteso che, qualora alla Data di Scadenza o alla Data di Rimborso Anticipato l'Emittente non proceda al rimborso integrale o parziale del Prestito Obbligazionario in conformità con il presente Regolamento del Prestito, le Obbligazioni, ai sensi dell'articolo 1224 del codice civile, continueranno a maturare interessi limitatamente alla quota non rimborsata ad un tasso pari al Tasso di Interesse.

L'importo di ciascuna cedola interessi sarà determinato dall'Agente per il Calcolo moltiplicando il valore nominale residuo di ciascuna Obbligazione per il Tasso di Interesse e sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 arrotondati al centesimo di Euro superiore).

Gli interessi saranno calcolati sulla base del numero di giorni effettivi compreso nel relativo Periodo di Interessi sulla base della convenzione *Actual/Actual (ICMA)*.

8. Rimborso

Salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nei successivi Articoli 9 (*Rimborso anticipato a favore dell'Emittente*) e 10 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*), il Prestito Obbligazionario sarà di tipo *amortising* con un periodo di preammortamento tale per cui inizierà ad essere rimborsato, alla pari, a partire dalla Data di Pagamento che cade il 31 dicembre 2019 e ad ogni successiva Data di Pagamento, fino alla Data di Scadenza (inclusa), così come indicato dalla tabella di cui all'allegato A.

Qualora la relativa Data di Scadenza dovesse cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo salvo che tale giorno non cada nel mese successivo, nel qual caso essa sarà spostata al Giorno Lavorativo immediatamente precedente, senza che tali spostamenti comportino la spettanza di alcun importo aggiuntivo od in meno in favore od a carico degli Obbligazionisti.

9. Rimborso anticipato a favore dell'Emittente

L'Emittente avrà la facoltà di procedere in coincidenza delle Date di Pagamento sotto indicate, al rimborso anticipato integrale delle Obbligazioni. Il rimborso avverrà:

- (i) ad un valore pari al 101% del valore nominale residuo del Prestito Obbligazionario qualora la facoltà di rimborso anticipato venga esercitata ad una delle Date di Pagamento intercorrenti tra il 30 giugno 2019 (inclusa) e il 31 dicembre 2020 (inclusa);
- (ii) ad un valore pari al 100% del valore nominale residuo del Prestito Obbligazionario qualora la facoltà di rimborso anticipato venga esercitata alla Data di Pagamento del 30 giugno 2021.

Il rimborso anticipato a favore dell'Emittente dovrà essere preceduto da un avviso che sarà comunicato agli Obbligazionisti (anche per il tramite di Monte Titoli), a Monte Titoli e a Borsa Italiana (secondo quanto stabilito dal Regolamento del Mercato ExtraMOT) almeno 90 (novanta) giorni prima della relativa Data di Rimborso Anticipato.

10. Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti

Ciascuno dei seguenti eventi costituisce un “**Evento Rilevante**”:

- (i) **Cambio di controllo:** il verificarsi di qualsiasi evento o circostanza in conseguenza del quale il Socio non detenga più, direttamente o indirettamente, il controllo dell'Emittente ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile;
- (ii) **Mancato pagamento:** il mancato pagamento da parte dell'Emittente, alla relativa scadenza, di qualsiasi somma dovuta in relazione alle Obbligazioni, sia a titolo di capitale che a titolo di interessi, a condizione che tale inadempimento si protragga per un periodo di almeno 15 (quindici) Giorni Lavorativi;
- (iii) **Mancato rispetto degli impegni:** mancato rispetto da parte dell'Emittente di uno qualsiasi degli obblighi previsti all'interno dell'Articolo 12 (*Impegni dell'Emittente*);
- (iv) **Procedure concorsuali e crisi dell'Emittente:**
 - (a) la presentazione nei confronti dell'Emittente di una istanza volta ad accertare e a far dichiarare lo stato d'insolvenza in capo all'Emittente ai sensi dell'articolo 5 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (la “**Legge Fallimentare**”), ovvero ai sensi di altra normativa applicabile all'Emittente, salvo il caso in cui l'Emittente, entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla relativa data di presentazione, non fornisca evidenza agli Obbligazionisti della propria situazione di solvenza; e/o
 - (b) l'avvio di una procedura fallimentare o altra procedura concorsuale ai sensi della Legge Fallimentare;
 - (c) il deposito da parte dell'Emittente presso il tribunale competente di un accordo di ristrutturazione dei propri debiti ex articolo 182-bis della Legge Fallimentare che comporti il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo;

- (d) la formalizzazione di un piano di risanamento ex articolo 67, comma 3, lettera (d) della Legge Fallimentare;
- (e) l'avvio da parte dell'Emittente di negoziati con anche uno solo dei propri creditori, al fine di ottenere: (i) moratorie e/o accordi di ristrutturazione e/o di riscadenziamento del relativo Indebitamento Finanziario (inclusi accordi da perfezionare nelle forme di cui all'articolo 182-bis della Legge Fallimentare ovvero all'articolo 67, comma 3, lettera (d), della Legge Fallimentare); e/o (ii) concordati stragiudiziali; e/o (iii) al fine di realizzare cessioni di beni ai propri creditori, che comportino il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo.
- (v) **Liquidazione:** l'adozione di una delibera da parte dell'organo competente dell'Emittente con la quale si approvi:
 - a) la messa in liquidazione dell'Emittente; ovvero
 - b) la cessazione di tutta l'attività dell'Emittente; ovvero
 - c) la cessazione di una parte sostanziale dell'attività dell'Emittente;
- (vi) **Protesti, iscrizioni e trascrizioni:** l'elevazione nei confronti dell'Emittente di protesti cambiari, protesti di assegni, iscrizioni di ipoteche giudiziali o trascrizioni pregiudizievoli che comportino un Evento Pregiudizievole Significativo;
- (vii) **Invalidità o illegittimità:** il verificarsi di un qualsiasi evento in conseguenza del quale uno o più obblighi di pagamento dell'Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito ovvero il Regolamento del Prestito divenga invalido, illegittimo, ovvero cessi di essere efficace o eseguibile;
- (viii) **Delisting:** l'adozione di un atto o provvedimento causato dall'Emittente la cui conseguenza sia l'esclusione delle Obbligazioni dalle negoziazioni sul Segmento ExtraMOT PRO;
- (ix) **Cross default dell'Emittente:** il verificarsi di un inadempimento da parte dell'Emittente ad una qualsiasi delle obbligazioni di pagamento (diverse da quelle nascenti dalle Obbligazioni) derivanti da qualsiasi Indebitamento Finanziario per un importo superiore ad Euro 100.000 (centomila), tale per cui tale obbligazione di pagamento venga dichiarata "dovuta" od "esigibile" sulla base di un provvedimento giudiziale di primo grado;
- (x) **Evento Pregiudizievole Significativo:** il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo a cui non venga posto rimedio entro 20 (venti) Giorni Lavorativi dalla richiesta per iscritto fatta dagli Obbligazionisti o dal Rappresentante Comune, ove nominato;
- (xi) **Certificazione dei Bilanci:** la società di revisione incaricata della revisione del Bilancio non abbia proceduto alla certificazione del suddetto documento contabile per impossibilità di esprimere un giudizio;
- (xii) **Cessione dei beni:** la cessione dei beni ai creditori da parte dell'Emittente ai sensi dell'articolo 1977 del Codice Civile;
- (xiii) **Mancato rispetto di norme di legge o regolamentari:** il mancato rispetto da parte dell'Emittente di una norma di legge o regolamentare purché tale violazione comporti il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo;
- (xiv) **Vincoli:** la costituzione di Vincoli da parte del Socio sulle azioni dell'Emittente;
- (xv) **Leggi e Regolamenti relativi all'attività svolta:** il mancato svolgimento da parte dell'Emittente della propria attività secondo le pratiche riconosciute e/o il mancato rispetto da parte della stessa delle leggi e regolamenti pertinenti l'attività svolta in tutte le sedi e paesi in cui opera (ivi incluse le norme antiriciclaggio, le norme antiterrorismo e le norme per la prevenzione di reati fiscali), a condizione che tale violazione comporti il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo.

Al verificarsi di un Evento Rilevante, l'Assemblea degli Obbligazionisti avrà la facoltà di richiedere il rimborso anticipato delle Obbligazioni all'Emittente (tramite il Rappresentante Comune, ove nominato) con richiesta scritta da inviarsi all'Emittente a mezzo posta elettronica certificata, almeno 20 (venti) Giorni Lavorativi prima della relativa Data di Rimborso Anticipato.

Tutte le somme dovute dall'Emittente in relazione alle Obbligazioni, con riguardo sia al capitale che agli interessi maturati, saranno immediatamente esigibili alla Data di Rimborso Anticipato.

L'Emittente si impegna a tal fine a comunicare prontamente agli Obbligazionisti (anche tramite il Rappresentante Comune, ove nominato), qualsiasi variazione della seguente PEC amministrazione.gsindustryspa@pec.net, restando inteso che in caso di mancata comunicazione da parte dell'Emittente l'invio della suddetta comunicazione all'indirizzo sopra indicato sarà da considerarsi valido ed efficace a tutti gli effetti.

L'Emittente dovrà prontamente comunicare a Borsa Italiana, entro i termini stabiliti dal Regolamento del Mercato ExtraMOT, a Monte Titoli e agli Obbligazionisti l'avvenuta ricezione di richieste di rimborso anticipato con l'indicazione specifica (i) dell'Evento Rilevante e (ii) della Data di Rimborso Anticipato.

Il rimborso anticipato di cui al presente Articolo 10 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*) avverrà alla pari e comprenderà il rateo interessi eventualmente maturato in relazione alle Obbligazioni fino alla Data di Rimborso Anticipato, senza aggravio di spese o commissioni per gli Obbligazionisti.

11. Status delle Obbligazioni

Le Obbligazioni costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate e non subordinate a tutti gli altri debiti dell'Emittente e saranno considerate in ogni momento di pari grado tra di loro (sicché il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale verrà effettuato *pari passu* e pro rata) e almeno di pari grado con le altre obbligazioni non privilegiate e non subordinate, presenti e future dell'Emittente, fatta eccezione in ogni caso per le obbligazioni dell'Emittente che siano privilegiate in base a disposizioni generali inderogabili di legge o godano di privilegio o garanzia antecedentemente alla Data di Emissione.

Le Obbligazioni non sono e non saranno convertibili in azioni, né in strumenti partecipativi del capitale sociale dell'Emittente né di qualsiasi altra società. Pertanto, agli Obbligazionisti non sarà attribuito alcun diritto di partecipazione diretta e/o indiretta alla gestione dell'Emittente né di controllo sulla gestione della stessa e/o di qualsiasi altra società.

12. Impegni dell'Emittente

Per tutta la durata del Prestito Obbligazionario, senza pregiudizio per le altre disposizioni del Regolamento del Prestito, l'Emittente si impegna nei confronti degli Obbligazionisti a:

- (i) non cessare né ridurre significativamente il *Core Business*;
- (ii) non realizzare investimenti in attività non collegate e non rientranti nel *Core Business*;
- (iii) ad eccezione delle Operazioni Consentite, non approvare né compiere operazioni di disposizione di Beni, di acquisizione, fusione o scissione, né operazioni di aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura, né operazioni di costituzione di uno o più patrimoni destinati in via esclusiva ad uno specifico affare ai sensi dell'articolo 2447 bis del Codice Civile;
- (iv) non effettuare e far sì che non siano effettuate operazioni di riduzione del capitale sociale dell'Emittente salve le ipotesi obbligatorie previste dalla legge;
- (v) nel caso in cui il capitale sociale dell'Emittente venga ridotto per perdite ai sensi di legge, far sì che, entro 45 (quarantacinque) Giorni Lavorativi dalla delibera di riduzione, venga ripristinato il capitale sociale dell'Emittente nella misura pari a quello esistente alla Data di Emissione, nei termini previsti dalla legge applicabile;

- (vi) comunicare agli Obbligazionisti, i seguenti documenti secondo la seguente tempistica:
 - a) entro il 30 settembre di ogni anno, la situazione economico-patrimoniale dell'Emittente aggiornata alla data del 30 giugno immediatamente precedente;
 - b) annualmente, entro ciascuna Data di Calcolo, i seguenti documenti relativi all'Emittente:
 - il Bilancio, completo del prospetto dei flussi di cassa e della relazione sulla gestione;
 - la relazione della Società di Revisione relativa al Bilancio; e
 - la relazione del collegio sindacale dell'Emittente relativa al Bilancio;
- (vii) sottoporre il Bilancio a revisione legale dei conti da parte della Società di Revisione;
- (viii) non procedere al cambio della Società di Revisione incaricata alla Data di Emissione se non con una *big four* senza il preventivo consenso degli Obbligazionisti;
- (ix) far sì che, a ciascuna Data di Calcolo e con riferimento ai dati risultanti dal Bilancio chiuso il 31 dicembre precedente tale Data di Calcolo siano rispettati i *Covenant* Finanziari;
- (x) ai fini dell'obbligo di cui al punto (ix) che precede comunicare agli Obbligazionisti, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di deposito del Bilancio, la Dichiarazione sui *Covenant*;
- (xi) non costituire alcun Vincolo ad eccezione dei Vincoli Ammessi;
- (xii) comunicare prontamente agli Obbligazionisti e al Rappresentante Comune, ove nominato, (a) l'avvenuto accadimento di qualsiasi evento naturale, di natura tecnica, amministrativa, societaria e fiscale (inclusa qualsivoglia richiesta, pretesa, intentata o minacciata da terzi per iscritto, e qualsiasi notifica di avvisi di accertamento d'imposta) che possa ragionevolmente causare un Evento Pregiudizievole Significativo, e più in generale, l'accadimento di ogni altro evento che possa ragionevolmente determinare l'insorgere di un Evento Pregiudizievole Significativo nonché (b) tutte le informazioni necessarie affinché gli Obbligazionisti possano esercitare i propri diritti, ivi incluse le informazioni relative a qualsiasi modifica di tali diritti;
- (xiii) comunicare prontamente agli Obbligazionisti e al Rappresentante Comune, ove nominato l'insorgere di procedimenti giudiziari di qualsivoglia natura e/o di procedimenti iniziati dall'Agenzia delle Entrate nei confronti dell'Emittente ove ciò possa comportare il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo;
- (xiv) comunicare prontamente agli Obbligazionisti e al Rappresentante Comune, ove nominato il verificarsi di qualsiasi inadempimento agli obblighi assunti dall'Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito e/o di qualsiasi Evento Rilevante;
- (xv) non effettuare, per alcuna ragione, richiesta di esclusione delle Obbligazioni dalle negoziazioni, sul Segmento ExtraMOT PRO (cd. *delisting*), né permettere o consentire tale esclusione;
- (xvi) osservare tutte le disposizioni del Regolamento del Mercato ExtraMOT nel quale le Obbligazioni verranno negoziate, al fine di evitare qualunque tipo di provvedimento sanzionatorio, nonché l'esclusione delle Obbligazioni stesse dalle negoziazioni sul Segmento ExtraMOT PRO per decisione di Borsa Italiana;
- (xvii) rispettare diligentemente tutti gli impegni assunti nei confronti di Monte Titoli, in relazione alla gestione accentrata delle Obbligazioni;
- (xviii) comunicare prontamente agli Obbligazionisti e al Rappresentante Comune, ove nominato, l'eventuale sospensione e/o la revoca delle Obbligazioni dalle negoziazioni sul Segmento ExtraMOT PRO su decisione di Borsa Italiana;

- (xix) fare in modo che le obbligazioni di pagamento derivanti dalle Obbligazioni mantengano in ogni momento almeno il medesimo grado delle altre obbligazioni di pagamento, presenti e future, non subordinate e chirografarie dell'Emittente;
- (xx) far sì che tutti i propri libri sociali siano corretti, veritieri, accurati, esatti e non fuorvianti in ogni aspetto rilevante, nonché siano regolarmente tenuti in conformità alle leggi ed ai principi contabili applicabili;
- (xxi) fare tutto quanto possibile al fine di mantenere in vigore le autorizzazioni, i brevetti, i permessi o le licenze necessari per lo svolgimento delle attività facenti parte del *Core Business* così come le stesse vengono condotte alla Data di Emissione;
- (xxii) non procedere, alla costituzione di patrimoni separati né richiedere finanziamenti destinati ad uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447-bis e segg. e 2447-decies del Codice Civile;
- (xxiii) astenersi dal distribuire utili o riserve disponibili;
- (xxiv) far sì che, i fondi derivanti dall'emissione delle Obbligazioni siano utilizzati per la realizzazione di nuovi investimenti nell'ambito del *Core Business*, restando inteso che tali fondi non potranno essere utilizzati:
 - (i) per la realizzazione di qualsiasi investimento in beni immobili; e/o
 - (ii) per qualsiasi operazione di acquisto di partecipazioni societarie; e/o
 - (iii) per interventi di sostegno finanziario alle società partecipate dall'Emittente (tra cui, a titolo esemplificativo, la concessione di finanziamenti soci e/o la sottoscrizione di aumenti di capitale e/o la sottoscrizione di prestiti obbligazionari, anche convertibili); restando inteso che gli interventi di sostegno finanziario non comprenderanno il normale rapporto commerciale fra l'Emittente e le società partecipate, tra cui, a titolo esemplificativo, l'acquisto reciproco di beni e servizi;
- (xxv) garantire, anche attraverso opportune coperture assicurative, l'integrità dei propri Beni rispetto a rischi giudicati di impatto significativo per la continuità aziendale e che possano comportare il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo.

13. Servizio del Prestito Obbligazionario

Il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale delle Obbligazioni saranno effettuati esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli ed avverranno *pari passu e pro rata* con riferimento a tutte le Obbligazioni.

14. Ammissione alla negoziazione

L'Emittente ha presentato presso Borsa Italiana la domanda di ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni sul Segmento ExtraMOT PRO.

La decisione di Borsa Italiana e la data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sul Segmento ExtraMOT PRO, insieme alle informazioni funzionali alle negoziazioni, sono comunicate da Borsa Italiana con apposito avviso, ai sensi della Sez. 11.6 delle Linee Guida contenute nel Regolamento del Mercato ExtraMOT.

15. Delibere ed autorizzazioni relative alle Obbligazioni

L'emissione delle Obbligazioni è stata deliberata dall'assemblea dei soci dell'Emittente in data 22 giugno 2018 con delibera iscritta nel registro delle imprese di Padova in data 28 giugno 2018. L'importo complessivo dell'emissione è fissato in massimi Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00).

16. Modifiche

Senza necessità del preventivo assenso dell'Assemblea degli Obbligazionisti, l'Emittente potrà apportare al Regolamento del Prestito le modifiche che essa ritenga necessarie ovvero anche solo opportune, al solo fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo ovvero al fine di integrare il medesimo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli Obbligazionisti e siano esclusivamente a vantaggio degli stessi, e che le stesse vengano prontamente comunicate agli Obbligazionisti secondo le modalità previste all'Articolo 23 (*Varie*) che segue.

Salvo quanto previsto nel precedente paragrafo, le condizioni di cui al Regolamento del Prestito potranno essere modificate dall'Emittente previo consenso scritto dell'Assemblea degli Obbligazionisti.

17. Termine di prescrizione e decadenza

I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono a favore dell'Emittente, per quanto concerne il diritto al pagamento degli interessi, decorsi cinque anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il diritto al rimborso del capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili.

18. Regime fiscale

Sono a carico degli Obbligazionisti unicamente le imposte e le tasse presenti e future che per legge siano applicabili alle Obbligazioni e/o ai relativi interessi, premi ed altri frutti; nessun pagamento aggiuntivo sarà a carico dell'Emittente.

Gli Obbligazionisti sono tenuti a consultare i propri consulenti fiscali in merito al regime fiscale applicabile in Italia proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione delle Obbligazioni.

19. Agente di calcolo

Le funzioni dell'agente di calcolo saranno svolte dall'Agente per il Calcolo. L'eventuale mutamento dell'agente di calcolo sarà comunicato mediante avviso pubblicato secondo quanto previsto al successivo Articolo 23 (*Varie*).

I calcoli e le determinazioni dell'Agente per il Calcolo saranno effettuati secondo il presente Regolamento del Prestito e, in assenza di errore manifesto, saranno definitivi, conclusivi e vincolanti nei confronti degli Obbligazionisti.

20. Assemblea degli Obbligazionisti

Gli Obbligazionisti per la tutela degli interessi comuni possono riunirsi in un'assemblea (la "**Assemblea degli Obbligazionisti**").

Tutti i costi relativi alle riunioni dell'Assemblea degli Obbligazionisti e alle relative deliberazioni sono a carico dell'Emittente nel caso in cui la convocazione sia stata effettuata dall'Emittente e/o sia la conseguenza di una violazione di un impegno dell'Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito.

Tutti i costi relativi alla nomina e al mantenimento del Rappresentante Comune (ivi comprese le relative commissioni) sono a carico dell'Emittente.

In conformità con l'articolo 2415 del Codice Civile, l'Assemblea degli Obbligazionisti delibera (con le maggioranze previste dall'articolo 2415 del Codice Civile):

- (a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune (il "**Rappresentante Comune**");
- (b) sulle modifiche delle condizioni del Prestito Obbligazionario;
- (c) sulla proposta di concordato;
- (d) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo;
- (e) sugli altri oggetti di interesse comune degli Obbligazionisti; e

- (f) sulla richiesta di rimborso anticipato da inviare all'Emittente ai sensi del precedente Articolo 10 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*).

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2415 e seguenti del Codice Civile.

In relazione alle lettere (b) ed (f) di cui sopra, per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea degli Obbligazionisti è necessario, anche in seconda convocazione, il voto favorevole degli Obbligazionisti che rappresentino almeno la metà delle Obbligazioni emesse e non estinte.

21. Identificazione degli Obbligazionisti

Ai sensi dell'articolo 26-bis del Regolamento sulla Gestione Accentrata l'Emittente potrà chiedere in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, tramite Monte Titoli, i dati identificativi degli Obbligazionisti, unitamente al numero di Obbligazioni registrati nei conti ad essi intestati.

L'Emittente è tenuto ad effettuare la medesima richiesta su istanza dell'Assemblea degli Obbligazionisti, ovvero su richiesta di tanti Obbligazionisti che rappresentino almeno la metà della quota prevista dall'articolo 2415, comma 2 del Codice Civile. Salva diversa previsione inderogabile legislativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi all'identificazione dei titolari dei Obbligazioni sono a carico degli Obbligazionisti richiedenti.

22. Legge applicabile e giurisdizione

Il Prestito Obbligazionario è regolato dalla legge italiana.

Per qualsiasi controversia relativa al Prestito Obbligazionario ovvero al presente Regolamento del Prestito che dovesse insorgere tra l'Emittente e gli Obbligazionisti sarà devoluta alla competenza, in via esclusiva, del Foro di Milano.

23. Varie

Salvo diversa disposizione applicabile, tutte le comunicazioni dell'Emittente agli Obbligazionisti saranno considerate come valide se effettuate mediante pubblicazione sul sito internet dell'Emittente al seguente indirizzo www.gsindustry.com, e nel rispetto dei requisiti informativi del Mercato ExtraMOT e delle disposizioni normative applicabili.

Ove nominato tutte le comunicazioni con gli Obbligazionisti potranno essere effettuate anche per il tramite del Rappresentante Comune.

Le comunicazioni degli Obbligazionisti o del Rappresentante Comune all'Emittente dovranno essere effettuate mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: amministrazione.gsindustryspa@pec.net.

L'Emittente si impegna a tal fine a comunicare prontamente agli Obbligazionisti e al Rappresentante Comune, ove nominato, qualsiasi variazione della PEC sopra indicata, restando inteso che in caso di mancata comunicazione da parte dell'Emittente l'invio della suddetta comunicazione all'indirizzo sopra indicato sarà da considerarsi valido ed efficace a tutti gli effetti.

Senza pregiudizio per quanto previsto nel precedente paragrafo, resta ferma la facoltà dell'Emittente di effettuare determinate comunicazioni agli Obbligazionisti anche tramite Monte Titoli.

La sottoscrizione o l'acquisto delle Obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento del Prestito che si intende integrato, per quanto non previsto, dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

ALLEGATO A
PIANO DI AMMORTAMENTO

Data	Piano di ammortamento singola Obbligazione		
	Valore nominale residuo singola Obbligazione	Rimborso quota capitale singola Obbligazione	% di rimborso quota capitale cumulata
03/07/2018	50.000		
31/12/2018	50.000	0	0,00%
30/06/2019	50.000	0	0,00%
31/12/2019	40.000	10.000	20,00%
30/06/2020	30.000	10.000	40,00%
31/12/2020	20.000	10.000	60,00%
30/06/2021	10.000	10.000	80,00%
31/12/2021	0	10.000	100,00%

9. REGIME FISCALE APPLICABILE ALLE OBBLIGAZIONI

Le informazioni riportate di seguito costituiscono una sintesi del regime fiscale applicabile all'acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Obbligazioni ai sensi della legislazione tributaria vigente in Italia. Quanto segue non rappresenta una analisi completa di tutti gli aspetti fiscali che possono essere rilevanti in relazione alla decisione di acquistare, possedere o vendere le Obbligazioni né si occupa delle conseguenze fiscali applicabili a tutte le categorie di potenziali sottoscrittori delle Obbligazioni, alcuni dei quali possono essere soggetti a una disciplina speciale. La descrizione che segue è fondata sulla legge vigente e sulla prassi esistente in Italia alla data del Documento di Ammissione, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti anche con effetti retroattivi e rappresenta pertanto una mera introduzione alla materia. Gli investitori sono tenuti a interpellare i propri consulenti fiscali in merito alle conseguenze fiscali derivanti, secondo la legge italiana, la legge del paese nel quale sono considerati residenti ai fini fiscali e di ogni altra giurisdizione rilevante, dall'acquisto, dal possesso e dalla cessione delle Obbligazioni nonché dai pagamenti di interessi, capitale e, o altre somme derivanti dalle Obbligazioni. Sono a carico di ciascun Obbligazionista le imposte e tasse presenti e future che sono o saranno dovute per legge sulle Obbligazioni e, o sui relativi interessi ed altri proventi. Di conseguenza, ogni pagamento effettuato dall'Emittente in relazione alle Obbligazioni sarà al netto delle ritenute applicabili ai sensi della legislazione di volta in volta vigente. In particolare si considerano a carico del relativo Obbligazionista tutte le imposte applicabili sugli interessi ed altri proventi dall'Emittente o da altri soggetti che intervengono nella corresponsione di detti interessi ed altri proventi, quale, a mero titolo di esempio, l'imposta sostitutiva di cui al Decreto 239.

9.1 **Trattamento ai fini delle imposte dirette degli interessi e degli altri proventi delle Obbligazioni**

Il Decreto 239 detta il regime fiscale applicabile, fra gli altri, agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari emessi da società di capitali diverse da banche e da società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione. Tale regime si applica alle obbligazioni e titoli similari negoziati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell'Unione Europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni inclusi nella lista di cui al Decreto Ministeriale 4 settembre 1996, come successivamente modificato e aggiornato ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del Decreto 239.

Il regime fiscale descritto nel presente paragrafo (“*Trattamento ai fini delle imposte dirette degli interessi e degli altri proventi delle Obbligazioni*”) concerne esclusivamente la disciplina applicabile: (i) agli interessi ed altri proventi delle Obbligazioni in quanto negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione ExtraMOT PRO o altro mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione ricompreso nella definizione di cui all'articolo 1 del Decreto 239; (ii) al relativo Obbligazionista che, avendo titolo secondo le leggi ed i regolamenti applicabili, acquista, detiene e/o vende le Obbligazioni in quanto negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione ExtraMOT PRO o altro mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione ricompreso nella definizione di cui all'articolo 1 del Decreto 239.

A norma del Decreto 239, i pagamenti di interessi e degli altri proventi (ivi inclusa la differenza fra il prezzo di emissione e quello di rimborso) derivanti dalle Obbligazioni:

- (i) sono soggetti in Italia ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi applicata con l'aliquota del 26% e assolta a titolo definitivo, se effettuati in favore di beneficiari effettivi che sono: (i) persone fisiche residenti ai fini fiscali in Italia; (ii) società di persone residenti ai fini fiscali in Italia che non esercitano attività commerciali; (iii) enti pubblici e privati residenti in Italia ai fini fiscali e diversi dalle società, che non hanno

per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale; (iv) soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle società e sono residenti in Italia ai fini fiscali.

In tali ipotesi, gli interessi e gli altri proventi derivanti dalle Obbligazioni non concorrono a formare la base imponibile ai fini delle imposte sui redditi delle summenzionate persone fisiche, società ed enti.

L'imposta sostitutiva è applicata dalle banche, dalle società di intermediazione mobiliare (SIM), dalle società fiduciarie e dagli altri soggetti indicati in appositi decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

- (ii) sono soggetti in Italia ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi applicata con l'aliquota del 26% e assolta a titolo d'acconto, se effettuati in favore di beneficiari effettivi che sono persone fisiche residenti in Italia ai fini fiscali o enti pubblici e privati residenti in Italia ai fini fiscali, diversi dalle società, che detengano le Obbligazioni nell'esercizio di una attività commerciale. In tale caso, gli interessi ed altri proventi concorrono a formare il reddito d'impresa del percipiente e l'imposta sostitutiva può essere scomputata dall'imposta complessiva dovuta dallo stesso sul proprio reddito imponibile;
- (iii) non sono soggetti in Italia ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, se effettuati in favore di beneficiari effettivi che sono: (i) società di capitali residenti in Italia, società di persone che svolgono attività commerciale o stabili organizzazioni in Italia di società non residenti in relazione alle quali le Obbligazioni siano effettivamente connesse; (ii) fondi mobiliari italiani, SICAV, fondi pensione residenti in Italia di cui al D. Lgs. n. 124 del 21 aprile 1993, come successivamente modificato dal D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 e i fondi immobiliari italiani costituiti secondo l'art. 37 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e l'art. 14-bis della Legge n. 86 del 25 gennaio 1994; (iii) persone fisiche residenti in Italia che hanno affidato la gestione dei loro investimenti, incluse le Obbligazioni, a un intermediario finanziario italiano ed hanno optato per l'applicazione del c.d. regime del risparmio gestito in conformità all'art. 7 del D. Lgs. n. 461 del 21 novembre 1997 (ai fini della presente sezione, il "**Risparmio Gestito**");
- (iv) non sono soggetti in Italia ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, se effettuati in favore di beneficiari effettivi che sono soggetti non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione sul territorio italiano alla quale le Obbligazioni siano effettivamente connesse, a condizione che:
 - (a) questi ultimi (i) siano residenti in un paese che consente un adeguato scambio di informazioni con l'Italia, essendo inserito nella lista di cui al Decreto Ministeriale 4 settembre 1996, come successivamente modificato, ovvero, in caso di investitori istituzionali ancorché privi di soggettività tributaria, a condizione che essi siano costituiti in uno dei predetti paesi, (ii) siano enti ed organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia, o (iii) banche centrali straniere o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali di uno stato straniero; e
 - (b) le Obbligazioni siano depositate direttamente o indirettamente presso: (i) una banca o una SIM residente in Italia; (ii) una stabile organizzazione in Italia di una banca o di una SIM non residente che intrattengono rapporti diretti in via telematica con il Ministero dell'Economia e delle Finanze; o (iii) presso un ente o una società non residenti che aderiscono a sistemi di amministrazione accentrata dei titoli e intrattengono rapporti diretti con il Ministero dell'Economia e delle Finanze; e
 - (c) per quanto concerne i soggetti indicati alla precedente lettera (a)(i), le banche o gli agenti di cambio menzionati alla precedente lettera (b) ricevano una autocertificazione dell'effettivo beneficiario degli interessi che attesti che il beneficiario economico è residente in uno dei predetti paesi.

L'autocertificazione deve essere predisposta in conformità con il modello approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (Decreto Ministeriale del 12 dicembre 2001, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 287 della G.U. n. 301 del 29 dicembre 2001) e successivi aggiornamenti ed è valido fino a revoca da parte dell'investitore. L'autocertificazione non deve essere presentata qualora una dichiarazione equivalente (incluso il modello N. 116/IMP) è già stata presentata al medesimo intermediario; in caso di investitori istituzionali privi di soggettività tributaria, l'investitore istituzionale sarà considerato essere il beneficiario effettivo e l'autocertificazione rilevante sarà resa dal relativo organo di gestione; e

- (d) le banche o gli agenti di cambio menzionati alle lettere (b) e (c) che precedono ricevano tutte le informazioni necessarie ad identificare il soggetto non residente beneficiario effettivo delle Obbligazioni e tutte le informazioni necessarie al fine di determinare l'ammontare degli interessi che il detto beneficiario economico sia legittimato a ricevere.

Qualora le condizioni sopra indicate alle lettere (a), (b), (c) e (d) del punto (iv) non sono soddisfatte, il sottoscrittore delle Obbligazioni non residente in Italia è soggetto all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi applicata con l'aliquota del 26% sugli interessi ed altri proventi derivanti dalle Obbligazioni. In quest'ultimo caso, l'imposta sostitutiva può essere applicata in misura ridotta in virtù delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, se applicabili.

Le persone fisiche residenti in Italia che detengono le Obbligazioni non in regime di impresa e che hanno optato per il regime del Risparmio Gestito sono soggetti a un'imposta sostitutiva applicata con l'aliquota del 26% sul risultato maturato della gestione alla fine di ciascun esercizio (detto risultato includerà anche gli interessi e gli altri proventi maturati sulle Obbligazioni). L'imposta sostitutiva sul risultato maturato della gestione è applicata nell'interesse del contribuente da parte dell'intermediario autorizzato.

Gli interessi e gli altri proventi delle Obbligazioni, detenuti da società di capitali italiane, società di persone che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di una attività commerciale, imprenditori individuali, enti pubblici e privati diversi dalle società che detengono le Obbligazioni in connessione con la propria attività commerciale nonché da stabili organizzazioni in Italia di società non residenti in relazione alle quali le Obbligazioni sono effettivamente connesse, concorrono a formare la base imponibile: (i) dell'imposta sul reddito delle società (IRES); o (ii) dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), oltre a quella delle addizionali in quanto applicabili; in presenza di determinati requisiti, i predetti interessi concorrono a formare anche la base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Gli interessi e gli altri proventi delle Obbligazioni percepiti dagli organismi d'investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.) e da quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 11-bis del Decreto Legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla Legge n. 649 del 25 novembre 1983 (c.d. "*Fondi Lussemburghesi Storici*") non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte né ad imposta sostitutiva. Il Decreto Legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla Legge n. 10 del 26 febbraio 2011, ha introdotto rilevanti modifiche al regime tributario dei fondi comuni di investimento italiani e dei Fondi Lussemburghesi Storici, abrogando il regime di tassazione sul risultato maturato della gestione del fondo ed introducendo la tassazione in capo ai partecipanti, nella misura del 26%, al momento della percezione dei proventi derivanti dalla partecipazione ai predetti fondi e su quelli realizzati in sede di riscatto, liquidazione o cessione delle quote. Tale disciplina è applicabile ai fondi comuni di investimento mobiliare di diritto italiano già disciplinati

dall'articolo 9 della L. 23 marzo 1983, n. 77, alle società di investimento a capitale variabile (SICAV) di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 84 e ai fondi comuni di investimento mobiliare chiusi di cui all'articolo 11 della L. 14 agosto 1993, n. 344 (ai fini della presente sezione, i “**Fondi**”).

I fondi pensione italiani sono soggetti a una imposta sostitutiva del 20% sul risultato della gestione.

9.2 Trattamento ai fini delle imposte dirette delle plusvalenze realizzate sulle Obbligazioni

L'eventuale plusvalenza realizzata in caso di cessione ovvero rimborso delle Obbligazioni concorre alla determinazione del reddito d'impresa rilevante ai fini delle imposte sui redditi (e, in alcune circostanze, anche della base imponibile IRAP) ed è, pertanto, assoggettata a tassazione in Italia secondo le regole ordinarie, se il relativo Obbligazionista è:

- (a) una società commerciale italiana;
- (b) un ente commerciale italiano;
- (c) una stabile organizzazione in Italia di soggetti non residenti alla quale le Obbligazioni sono effettivamente connesse; o
- (d) una persona fisica residente in Italia che esercita un'attività commerciale alla quale le Obbligazioni sono effettivamente connesse.

In conformità al Decreto Legislativo n. 461 del 21 Novembre 1997, qualora l'Obbligazionista sia una persona fisica che non detiene le Obbligazioni in regime d'impresa, la plusvalenza realizzata dalla cessione ovvero dal rimborso delle Obbligazioni è soggetta ad una imposta sostitutiva applicata con l'aliquota del 26%. Secondo il c.d. regime della dichiarazione, che è il regime ordinario applicabile in Italia alle plusvalenze realizzate dalle persone fisiche ivi residenti che detengono le Obbligazioni non in regime d'impresa, l'imposta sostitutiva è applicata cumulativamente sulle plusvalenze realizzate nel corso dell'esercizio, al netto delle relative minusvalenze, dal relativo Obbligazionista che detiene le Obbligazioni non in regime d'impresa. Le plusvalenze realizzate, al netto delle relative minusvalenze, devono essere distintamente indicate nella dichiarazione annuale dei redditi del relativo Obbligazionista. L'imposta sostitutiva deve essere corrisposta dal relativo Obbligazionista mediante versamento diretto. Se l'ammontare complessivo delle minusvalenze è superiore all'ammontare complessivo delle plusvalenze, l'eccedenza può essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto.

In alternativa al regime ordinario della dichiarazione, le persone fisiche italiane che detengono le Obbligazioni non in regime d'impresa possono optare per l'assoggettamento a imposta sostitutiva di ciascuna plusvalenza realizzata in occasione di ciascuna operazione di cessione o rimborso (c.d. “*regime del risparmio amministrato*”). La tassazione separata di ciascuna plusvalenza secondo il regime del risparmio amministrato è consentita a condizione che: (i) le Obbligazioni siano depositate presso banche italiane, società di intermediazione mobiliare (SIM) o altri intermediari finanziari autorizzati; e (ii) il sottoscrittore opti per il regime del risparmio amministrato con una comunicazione scritta. L'intermediario finanziario, sulla base delle informazioni comunicate dal contribuente, applica l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate in occasione di ciascuna operazione di vendita o rimborso delle Obbligazioni, al netto delle minusvalenze o perdite realizzate, trattenendo l'imposta sostitutiva dovuta dai proventi realizzati e spettanti al relativo Obbligazionista. Secondo il regime del risparmio amministrato, qualora siano realizzate minusvalenze, perdite o differenziali negativi, gli importi delle predette minusvalenze, perdite o differenziali negativi sono computati in deduzione, fino a loro concorrenza, dall'importo delle plusvalenze, differenziali positivi o proventi realizzati nelle successive operazioni poste in essere nell'ambito del medesimo rapporto, nello stesso periodo d'imposta e nei successivi, ma non oltre il quarto. Il contribuente non è tenuto ad esporre nella propria dichiarazione annuale dei redditi le plusvalenze realizzate.

Le plusvalenze realizzate dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono le Obbligazioni non in regime di impresa e che hanno optato per il regime del c.d. Risparmio Gestito concorreranno a formare il risultato della gestione che sarà assoggettato a imposta sostitutiva, anche se non realizzato, al termine di ciascun esercizio. Se in un anno il risultato della gestione è negativo, il corrispondente importo è computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto per l'intero importo che trova capienza in essi. L'imposta sostitutiva sul risultato maturato della gestione è applicata nell'interesse del contribuente da parte dell'intermediario autorizzato. Il contribuente non è tenuto ad esporre nella propria dichiarazione annuale dei redditi le plusvalenze realizzate.

Qualora il relativo Obbligazionista sia un Fondo, come sopra definito, le plusvalenze realizzate saranno incluse nel risultato di gestione del Fondo maturato alla fine di ciascun esercizio. Il Fondo non è soggetto ad alcuna tassazione sul predetto risultato, bensì l'imposta sostitutiva è dovuta con l'aliquota massima del 26% in occasione delle distribuzioni fatte in favore dei sottoscrittori delle quote del Fondo.

Le plusvalenze realizzate da sottoscrittori che sono fondi pensione italiani concorreranno alla determinazione del risultato complessivo della gestione che, a sua volta, è assoggettato ad una imposta sostitutiva nella misura del 20%.

L'imposta sostitutiva del 26% è applicabile, in presenza di determinate condizioni, alle plusvalenze realizzate dalla cessione o dal rimborso delle Obbligazioni da parte di persone fisiche o giuridiche non residenti in Italia e prive di stabile organizzazione sul territorio italiano alla quale le Obbligazioni siano effettivamente connesse, se le Obbligazioni sono detenute in Italia.

Nonostante, secondo il disposto dell'art. 23 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, le plusvalenze realizzate da soggetti non residenti in Italia e privi di stabile organizzazione sul territorio italiano alla quale le Obbligazioni siano effettivamente connesse non sono soggette a tassazione in Italia a condizione che le Obbligazioni siano considerate "negoziare in mercati regolamentati" ai sensi dell'articolo 23, comma 1) lett. f) n. 2), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nonostante siano detenute in Italia. L'esenzione si applica a condizione che l'investitore non residente presenti una autocertificazione all'intermediario autorizzato nella quale dichiara di non essere residente in Italia ai fini fiscali.

In ogni caso, i soggetti non residenti in Italia e beneficiari effettivi delle Obbligazioni, privi di stabile organizzazione in Italia alla quale le Obbligazioni siano effettivamente connesse, non sono soggetti a imposta sostitutiva in Italia sulle plusvalenze realizzate per effetto della cessione o del rimborso delle Obbligazioni, a condizione che siano residenti in un paese che consente un adeguato scambio di informazioni con l'Italia, essendo inserito nella lista di cui al Decreto Ministeriale 4 settembre 1996, come successivamente modificato, ovvero, in caso di investitori istituzionali ancorché privi di soggettività tributaria, a condizione che essi siano costituiti in uno dei predetti paesi (articolo 5, comma 5, lettera a) del Decreto Legislativo n. 461 del 21 Novembre 1997); in tale caso, se i sottoscrittori non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia alla quale le Obbligazioni siano effettivamente connesse, hanno optato per il regime del risparmio amministrato o per il regime del Risparmio Gestito, la non applicazione della imposta sostitutiva dipende dalla presentazione di una autocertificazione all'intermediario finanziario autorizzato che attesti il rispetto dei requisiti di cui sopra.

Infine e indipendentemente dalle previsioni di cui sopra, non saranno soggetti a imposta sostitutiva in Italia su ciascuna plusvalenza realizzata le persone fisiche o giuridiche non residenti in Italia e prive di una stabile organizzazione sul territorio italiano alla quale le Obbligazioni siano effettivamente connesse che possono beneficiare del regime di una convenzione internazionale contro le doppie imposizioni stipulata con la Repubblica Italiana, a condizione che le plusvalenze realizzate per effetto della cessione o del rimborso delle Obbligazioni siano soggette a tassazione esclusivamente nel paese di residenza del cedente; in questo caso se i sottoscrittori non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia alla quale le Obbligazioni siano effettivamente connesse, hanno optato per il regime del risparmio

amministrato o per il regime del Risparmio Gestito, la non applicazione della imposta sostitutiva dipende dalla presentazione all'intermediario finanziario autorizzato di appropriata documentazione che includa anche una dichiarazione emessa dalla competente autorità fiscale del paese di residenza del soggetto non residente.

9.3 Imposta sulle donazioni e successioni

L'imposta sulle donazioni e successioni, abrogata una prima volta dalla Legge n. 383 del 18 ottobre 2001 in relazione alle donazioni fatte o alle successioni aperte a partire dal 25 ottobre 2001, è stata successivamente reintrodotta dal Decreto Legge n. 262 del 3 ottobre 2006, convertito in Legge con modifiche dalla Legge n. 286 del 24 novembre 2006, entrava in vigore il 29 novembre 2006 e veniva successivamente modificata dalla Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, con effetto a partire dal 1 gennaio 2007.

Per effetto delle predette modifiche, il trasferimento a causa di morte delle Obbligazioni è attualmente soggetto ad una imposta sulle successioni del seguente tenore:

- (i) se il trasferimento avviene a favore del coniuge, di un discendente o ascendente diretto è dovuta una imposta del 4% sul valore dei titoli trasferiti, con una franchigia di Euro 1 milione per ciascun beneficiario;
- (ii) se il trasferimento avviene a favore di un fratello o di una sorella è dovuta una imposta del 6% sul valore dei titoli trasferiti con una franchigia di Euro 100.000,00 per ciascun beneficiario;
- (iii) se il trasferimento avviene a favore di parenti sino al quarto grado, affini in linea retta e affini in linea collaterale sino al terzo grado è dovuta un'imposta del 6% sull'intero valore dei titoli trasferiti a ciascun beneficiario;
- (iv) in ogni altro caso è dovuta un'imposta dell'8% sull'intero valore dei titoli trasferiti a ciascun beneficiario.

Il trasferimento delle Obbligazioni per effetto di donazione è soggetto ad un'imposta sulle donazioni con le stesse aliquote e le stesse franchigie previste in materia di imposta sulle successioni.

9.4 Imposta di bollo

L'art. 13 comma 2-ter, della Parte I della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972 (*"Imposta di Bollo sulle Comunicazioni alla Clientela"*), come modificato dal Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, e dalla Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha introdotto un'imposta di bollo sul valore dei prodotti e strumenti finanziari oggetto di comunicazioni alla clientela a partire dal 1 gennaio 2012. La comunicazione relativa ai prodotti e strumenti finanziari si considera in ogni caso inviata almeno una volta nel corso dell'anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. L'imposta è attualmente dovuta nella misura dello 0,2% annuo (in ogni caso solo per i soggetti diversi dalle persone fisiche la misura massima annuale è di 14.000 euro).

Tale imposta trova applicazione sugli strumenti finanziari – quali le Obbligazioni – detenuti per il tramite di un intermediario finanziario che esercita l'attività sul territorio italiano.

La base imponibile rilevante è determinata al termine del periodo rendicontato, come risultante dalle comunicazioni periodiche relative al rapporto intrattenuto.

Il Decreto Ministeriale 24 maggio 2012 ha dettato le disposizioni di attuazione della relativa disciplina sulla Imposta di Bollo sulle Comunicazioni alla Clientela.

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 48/E del 21 dicembre 2012, ha precisato che non sono soggetti alla Imposta di Bollo sulle Comunicazioni alla Clientela i rendiconti e le comunicazioni che gli enti gestori inviano a soggetti diversi dai propri clienti. Per la nozione di cliente, come precisato dal DM 24 maggio 2012, occorre fare riferimento al Provvedimento

del Governatore della Banca d'Italia 15 luglio 2015. Tale Provvedimento chiarisce non rientrano nella definizione di cliente i seguenti soggetti *“le banche, le società finanziarie, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento, le imprese di assicurazione, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, le società di gestione accentrata di strumenti finanziari, i fondi pensione, Poste Italiane S.p.A., la Cassa Depositi e Prestiti e ogni altro soggetto che svolge attività di intermediazione finanziaria. Non si considerano clienti nemmeno le società controllanti, controllate o sottoposte a comune controllo dei soggetti sopra indicati”*.

10.RESTRIZIONI ALLA CIRCOLAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI

Ai sensi dei Moduli di Adesione firmati in prossimità della Data di Emissione, i Sottoscrittori si sono impegnati a sottoscrivere le relative Obbligazioni ed a corrispondere, al verificarsi di determinate condizioni sospensive ivi previste, il relativo prezzo di sottoscrizione delle Obbligazioni stesse.

Ai sensi dei Moduli di Adesione, l'Emittente ed i Sottoscrittori hanno dichiarato che:

- (a) nessuna azione è stata né sarà presa in relazione alle Obbligazioni da essi, dai loro affiliati o da qualsiasi altra persona che agisca per loro conto, che permetta un'offerta al pubblico di prodotti finanziari in Italia o all'estero, se non in conformità con la relativa normativa sugli strumenti finanziari, fiscale e le altre leggi e regolamenti applicabili;
- (b) di non aver promosso alcuna offerta pubblica delle Obbligazioni presso la CONSOB per ottenere dalla stessa l'approvazione di un documento di offerta in Italia;
- (c) di non aver promosso alcuna offerta delle Obbligazioni negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Australia, in Giappone, né in alcun altro Paese in cui il Collocamento non sia consentito dalle competenti autorità (i "Paesi Esclusi"); le Obbligazioni non saranno pertanto registrate ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933 (come successivamente modificato), né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Australia, Giappone o in qualunque altro dei Paesi Esclusi;
- (d) di non aver offerto, venduto o collocato, e hanno concordato che non offriranno, venderanno o collocheranno, e non hanno circolato e non faranno circolare e non hanno reso e non renderanno disponibile in Italia o all'estero le Obbligazioni né qualsiasi altro materiale di offerta relativo alle Obbligazioni se non a Investitori Professionali (come definiti nel paragrafo 1 (*Definizioni*) del presente Documento di Ammissione) e in conformità con le leggi ed i regolamenti vigenti in Italia o nel relativo paese in cui è svolta l'offerta;
- (e) qualunque offerta, vendita o collocamento delle Obbligazioni in Italia o all'estero è stata e sarà effettuata solo da banche, imprese di investimento o società finanziarie autorizzate a svolgere tali attività in Italia ai sensi del Decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, e successive modifiche, del TUF, del regolamento CONSOB n. 20307 del 15 febbraio 2018, ed ai sensi di ogni altra legge o regolamento applicabili, ovvero da soggetti autorizzati a tal fine dalla relativa normativa applicabile all'estero, e nel rispetto di ogni altro requisito di comunicazione o limitazione che possa essere imposto dalla CONSOB, dalla Banca d'Italia o da altra Autorità competente in Italia e all'estero;
- (f) la successiva circolazione delle Obbligazioni in Italia e all'estero sarà riservata ai soli Investitori Professionali, e, pertanto, le Obbligazioni non potranno essere oggetto di offerta al pubblico così come definita dal TUF e dai relativi regolamenti attuativi CONSOB tempo per tempo vigenti.

In relazione alla successiva circolazione delle Obbligazioni in Italia, l'articolo 100-*bis* del TUF richiede anche il rispetto sul mercato secondario delle regole dell'offerta al pubblico e degli obblighi informativi stabiliti nel TUF e dei relativi regolamenti CONSOB di attuazione, a meno che la circolazione successiva di cui sopra sia esente da tali norme e requisiti ai sensi del TUF e dei relativi regolamenti CONSOB di attuazione.

ALLEGATO I

**Bilancio dell'Emittente relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 e relativa
certificazione**